Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0279(COD)

9.12.2021

EMENDAMENTI
2001 - 2400

Progetto di relazione
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)

Gestione dell'asilo e della migrazione e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio e proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]

Proposta di regolamento
(COM(2020)0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279(COD))

Emendamento 2001
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Parte IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
SOLIDARIETÀ	***MISURE DI COOPERAZIONE***

Or. en

Emendamento 2002
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Parte IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
SOLIDARIETÀ	***CONTRIBUTI VOLONTARI***

Or. en

Emendamento 2003
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Parte IV – capo I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
MECCANISMI DI SOLIDARIETÀ	***DISTRIBUZIONE***

Or. en

Emendamento 2004
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Parte IV – capo I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

MECCANISMI DI SOLIDARIETÀ *CONTRIBUTI VOLONTARI*

Or. en

Emendamento 2005
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Parte IV – capo I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
MECCANISMI DI SOLIDARIETÀ	***MECCANISMO*** DI SOLIDARIETÀ

Or. en

Emendamento 2006
Damien Carême

Proposta di regolamento
Parte IV – capo I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
MECCANISMI DI SOLIDARIETÀ	***MECCANISMO*** DI SOLIDARIETÀ

Or. en

Emendamento 2007
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Contributi di solidarietà	***Meccanismo automatico*** di solidarietà

Or. en

Emendamento 2008
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Contributi ***di solidarietà***	Contributi ***volontari***

Or. en

Emendamento 2009
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Contributi di solidarietà	***Distribuzione***

Or. en

Emendamento 2010
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso assumono le seguenti forme:***	1. ***Gli Stati membri contribuiscono alla distribuzione nei loro territori dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi cui è stata concessa protezione internazionale nei centri di trattamento dei paesi terzi in conformità delle procedure istituite negli accordi di partenariato con i paesi terzi pertinenti.***

Or. en

Emendamento 2011
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I contributi ***di solidarietà*** a favore di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito ***di operazioni*** di ricerca e soccorso ***assumono*** le seguenti forme:	1. I contributi ***volontari*** a favore di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito ***dell'insuccesso delle missioni volte a riportare le imbarcazioni*** di ricerca e soccorso ***al porto di origine dei migranti a bordo possono assumere*** le seguenti forme:

Or. en

Emendamento 2012
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro ***soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso assumono*** le seguenti forme:	1. ***La forma dei contributi di solidarietà deve basarsi sulla scelta libera e volontaria di ciascuno Stato membro, tenendo conto delle loro specificità nazionali.*** I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro ***possono assumere*** le seguenti forme:

Or. en

Emendamento 2013
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso assumono le seguenti forme:	1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso ***rispecchiano le esigenze dello Stato membro beneficiario e*** assumono le seguenti forme:

Or. en

Emendamento 2014
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro ***soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso*** assumono le seguenti forme:	1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro assumono le seguenti forme:

Or. it

Emendamento 2015
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto ***a pressioni migratorie o*** a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso ***assumono le seguenti forme:***	1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro ***di primo ingresso o*** soggetto a sbarchi***, anche*** a seguito di operazioni ***e attività*** di ricerca e soccorso ***sono istituiti in conformità della procedura prevista dal presente articolo.***

Or. en

Emendamento 2016
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso assumono le seguenti forme:	1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso ***effettuate dalle autorità nazionali competenti*** assumono le seguenti forme:

Or. en

Emendamento 2017
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto ***a pressioni migratorie o*** a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso ***assumono le seguenti forme***:	1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso ***o all'arrivo di persone in una situazione di vulnerabilità consistono in***:

Or. en

Emendamento 2018
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I contributi ***di solidarietà*** a favore	1. I contributi a favore di uno Stato

di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso ***assumono*** le seguenti forme:	membro soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso ***possono assumere*** le seguenti forme:

Or. en

Emendamento 2019
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto ***a pressioni migratorie o*** a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso assumono le seguenti forme:	1. I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro ***anche*** soggetto a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso assumono le seguenti forme:

Or. en

Emendamento 2020
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ricollocazione di richiedenti che non sono sottoposti alla procedura di frontiera per l'esame di una domanda di protezione internazionale istituita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra ha soppresso la presente parte ai fini della coerenza con il nuovo meccanismo di solidarietà previsto agli articoli 14 e 45 del presente regolamento.

Emendamento 2021
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ricollocazione di richiedenti che non sono sottoposti alla procedura di frontiera per l'esame di una domanda di protezione internazionale istituita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2022
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ricollocazione di richiedenti che non sono sottoposti alla procedura di frontiera per l'esame di una domanda di protezione internazionale istituita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	(a) ricollocazione di richiedenti che non sono sottoposti alla procedura di frontiera per l'esame di una domanda di protezione internazionale istituita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***, a prescindere dalle eccezioni all'applicazione della procedura di frontiera di cui all'articolo 41, paragrafi 4, 5 e 9, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***;

Or. en

Motivazione

Le persone, che sarebbero soggette alla procedura di frontiera ma rientrano in una disposizione relativa all'eccezione, non dovrebbero essere ricollocate in nessun caso. Pertanto, è opportuno chiarire che qualsiasi attività di ricollocazione non si applica a qualsiasi persona, inizialmente oggetto della procedura di frontiera, nonostante un'eccezione applicabile.

Emendamento 2023
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ricollocazione di richiedenti ***che non sono sottoposti alla procedura di frontiera per l'esame di una domanda di protezione internazionale istituita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***;	(a) ricollocazione di richiedenti;

Or. it

Emendamento 2024
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ricollocazione di richiedenti ***che non sono sottoposti alla procedura di frontiera per l'esame di una domanda di*** protezione internazionale ***istituita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***;	(a) ricollocazione di richiedenti protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 2025
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ricollocazione di richiedenti ***che non sono sottoposti alla procedura di frontiera per l'esame di una domanda di protezione internazionale istituita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***;	(a) ricollocazione di richiedenti ***nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner***;

Or. en

Emendamento 2026
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***ricollocazione di richiedenti che non sono sottoposti alla procedura di frontiera*** per ***l'esame di una domanda di*** protezione ***internazionale istituita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***;	(a) ***misure adottate*** per ***la*** protezione ***efficace delle frontiere esterne dell'Unione europea***;

Or. en

Emendamento 2027
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) ricollocazione di richiedenti ***che non sono sottoposti alla procedura di frontiera*** per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***istituita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***;	(a) ricollocazione di richiedenti per l'esame di una domanda di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 2028
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale prima facie;

Or. en

Emendamento 2029
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rimpatri sponsorizzati di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	***soppressa***

Or. it

Emendamento 2030
Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rimpatri sponsorizzati di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2031
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rimpatri sponsorizzati di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2032
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rimpatri sponsorizzati di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2033
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rimpatri sponsorizzati di cittadini	***soppresso***

di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Or. en

Emendamento 2034
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rimpatri sponsorizzati di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2035
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) assistenza alla protezione delle frontiere esterne dell'Unione;

Or. en

Emendamento 2036
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 53, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2037
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 53, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2038
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 53, paragrafo 1;	(c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 53, paragrafo 1***, con il consenso del beneficiario di protezione internazionale***;

Or. en

Emendamento 2039
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 53, paragrafo 1***;***	(c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 53, paragrafo 1***, e che hanno chiesto tale ricollocazione per iscritto.***

Or. en

Emendamento 2040
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale ***meno di tre anni prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 53, paragrafo 1***;	(c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale ***nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner***;

Or. en

Emendamento 2041
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'***adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 53, paragrafo 1***;	(c) ricollocazione ***volontaria*** di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'***attuazione del contributo di solidarietà***;

Or. en

Emendamento 2042
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) ricollocazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Or. it

Emendamento 2043
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) misure di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e misure volte a rispondere alle tendenze migratorie che hanno ripercussioni sullo Stato membro beneficiario attraverso la cooperazione con i paesi terzi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2044
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) misure di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e misure volte a rispondere alle tendenze migratorie che hanno ripercussioni sullo Stato membro beneficiario attraverso la cooperazione con i paesi terzi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2045
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) misure di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e misure volte a rispondere alle tendenze migratorie che hanno ripercussioni sullo Stato membro beneficiario attraverso la cooperazione con i paesi terzi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2046
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) misure di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e misure volte a rispondere alle tendenze migratorie che hanno ripercussioni sullo Stato membro beneficiario attraverso la cooperazione con i paesi terzi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2047
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) misure di sviluppo delle capacità ***in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e misure volte a rispondere alle tendenze migratorie che hanno ripercussioni sullo Stato membro beneficiario attraverso la cooperazione con i paesi terzi.***	(d) misure di sviluppo delle capacità***;***

Or. en

Motivazione

Nuovo articolo 55 bis sullo sviluppo delle capacità.

Emendamento 2048
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***misure*** di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio***, sostegno operativo e misure volte a***	(d) ***contributi*** di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza e

rispondere alle tendenze migratorie che hanno ripercussioni sullo Stato membro beneficiario attraverso la cooperazione con i paesi terzi.	rimpatrio***;***

Or. en

Emendamento 2049
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***misure di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e misure volte a rispondere alle tendenze migratorie che hanno ripercussioni sullo*** Stato membro ***beneficiario attraverso la cooperazione con i paesi terzi***.	(d) ***decisione di uno*** Stato membro ***di esaminare una domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 25***.

Or. en

Emendamento 2050
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) misure di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio***,*** sostegno operativo ***e misure volte a rispondere alle tendenze migratorie che hanno ripercussioni sullo*** Stato membro beneficiario ***attraverso la cooperazione con i paesi terzi***.	(d) misure di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio ***e*** sostegno operativo***, quando ciò è chiaramente nell'interesse dello*** Stato membro beneficiario.

Or. en

Emendamento 2051
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) misure di sviluppo delle capacità in materia di ***asilo***, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e misure volte a ***rispondere alle tendenze*** migratorie ***che hanno ripercussioni sullo Stato membro beneficiario*** attraverso la cooperazione con i paesi terzi.	(d) misure di sviluppo delle capacità in materia di ***protezione delle frontiere***, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e misure volte a ***mitigare le pressioni*** migratorie attraverso la cooperazione con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 2052
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) sostegno operativo allo Stato membro beneficiario, ad esempio il trattamento congiunto dei casi, il sostegno nell'ambito delle capacità di accoglienza e gestione dell'asilo, la protezione delle frontiere, la lotta contro il traffico e la tratta di esseri umani, il rimpatrio e la riammissione, la comunicazione e l'informazione;

Or. en

Emendamento 2053
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) decisione di uno Stato membro di esaminare una domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 25, anche dopo l'adozione di una decisione di trasferimento a norma dell'articolo 32.

Or. en

Emendamento 2054
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) sponsorizzazioni della protezione a norma dell'articolo 56 bis;

Or. en

Motivazione

Vi è la necessità di un approccio obbligatorio ma anche flessibile introducendo contributi di solidarietà innovativi e di pari importanza, ad esempio nella dimensione esterna, quali le sponsorizzazioni della protezione. Inoltre, è opportuno prendere parimenti in considerazione l'assunzione di responsabilità per altri Stati membri. La proposta del Parlamento europeo di fare riferimento alle decisioni di cui all'articolo 25 quale contributo di solidarietà è positiva. L'attenzione alla ricollocazione e/o alla sponsorizzazione dei rimpatri secondo la proposta della Commissione europea è problematica.

Emendamento 2055
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) misure di sviluppo delle capacità e sostegno nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione
	– nello Stato membro beneficiario, tra cui

trattamento congiunto dei casi, accoglienza, protezione delle frontiere e rimpatrio;

– o sostegno operativo e misure nei paesi terzi, ad esempio gestione integrata delle frontiere, sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, lotta contro il traffico di esseri umani, rafforzamento delle capacità di protezione nonché promozione delle prospettive nelle regioni di origine volte a rispondere ai flussi migratori irregolari verso l'Unione europea e a prevenirli.

Or. en

Motivazione

Vi è la necessità di un approccio obbligatorio ma anche flessibile introducendo contributi di solidarietà innovativi e di pari importanza, ad esempio nella dimensione esterna, quali le sponsorizzazioni della protezione. Inoltre, è opportuno prendere parimenti in considerazione l'assunzione di responsabilità per altri Stati membri. La proposta del Parlamento europeo di fare riferimento alle decisioni di cui all'articolo 25 quale contributo di solidarietà è positiva. L'attenzione alla ricollocazione e/o alla sponsorizzazione dei rimpatri secondo la proposta della Commissione europea è problematica.

Emendamento 2056
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) misure adottate nel settore della dimensione esterna della migrazione, in particolare attraverso la cooperazione con i paesi terzi e la prestazione di aiuti ai territori che ne hanno bisogno;

Or. en

Emendamento 2057
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) qualsiasi altra forma di solidarietà concordata dallo Stato membro contributore e beneficiario.

Or. en

Emendamento 2058
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Laddove non possano essere stabiliti legami significativi, la Commissione, assistita dall'Agenzia per l'asilo, individua lo Stato membro che presenta il minor numero di richiedenti rispetto alla sua quota, calcolata applicando una chiave di distribuzione, come Stato membro competente. La Commissione europea notificherà immediatamente tale Stato membro che sarà competente per l'esame della domanda e lo Stato membro di primo ingresso.

Or. en

Emendamento 2059
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La ricollocazione dei richiedenti per l'esame di una domanda di protezione internazionale è automatica e obbligatoria in base ai criteri di cui al capo II e alla chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.

Or. en

Emendamento 2060
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera c), sono offerte in aggiunta alla misura prevista al paragrafo 1, lettera a).

Or. it

Emendamento 2061
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Lo Stato membro di primo ingresso, in cooperazione con l'Agenzia per l'asilo, informa immediatamente il richiedente della determinazione della competenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e delle modalità del trasferimento allo Stato membro competente per l'esame, conformemente all'articolo 32 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2062
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. La procedura stabilita dal presente articolo si applica ai richiedenti arrivati in uno Stato membro per via terrestre, aerea o marittima, anche a seguito di uno sbarco e di operazioni e attività di ricerca e soccorso.

Or. en

Emendamento 2063
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. La quota calcolata secondo la chiave di distribuzione può essere adeguata quando uno Stato membro dimostra di essere stato competente, nei 10 anni precedenti, per un numero di domande di protezione internazionale doppio della media pro capite dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2064
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A norma dell'articolo 56, tali contributi possono anche consistere in:	***soppresso***
(a) ricollocazione di richiedenti protezione internazionale sottoposti alla procedura di frontiera in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	
(b) ricollocazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	

Or. it

Emendamento 2065
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A norma dell'articolo 56, tali contributi possono anche consistere in:	***soppresso***
(a) ricollocazione di richiedenti protezione internazionale sottoposti alla procedura di frontiera in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	
(b) ricollocazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	

Or. en

Emendamento 2066
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A norma dell'articolo 56, tali contributi possono anche consistere in:	***soppresso***
(a) ricollocazione di richiedenti protezione internazionale sottoposti alla procedura di frontiera in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	
(b) ricollocazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	

Or. en

Emendamento 2067
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A norma dell'articolo 56, tali contributi possono anche consistere in:	***soppresso***
(a) ricollocazione di richiedenti protezione internazionale sottoposti alla procedura di frontiera in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	
(b) ricollocazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	

Or. en

Emendamento 2068
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A norma dell'articolo 56, tali contributi possono anche consistere in:	***soppresso***
(a) ricollocazione di richiedenti protezione internazionale sottoposti alla procedura di frontiera in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	
(b) ricollocazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	

Or. en

Emendamento 2069
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A norma dell'articolo 56, tali contributi possono anche consistere in:	***soppresso***
(a) ricollocazione di richiedenti protezione internazionale sottoposti alla procedura di frontiera in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	
(b) ricollocazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	

Or. en

Emendamento 2070
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***A norma dell'articolo 56,*** tali	2. ***Gli Stati membri possono fornire***

contributi possono ***anche*** consistere in:	***anche contributi di solidarietà volontari per assistere uno Stato membro nel far fronte alla situazione migratoria nel suo territorio o prevenire una pressione migratoria.*** Tali contributi possono consistere in:

Or. en

Motivazione

Spostato dall'articolo 56.

Emendamento 2071
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A norma dell'articolo 56, tali contributi possono anche consistere in:	2. A norma dell'articolo 56, tali contributi ***volontari*** possono anche consistere in:

Or. en

Emendamento 2072
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) contributi di solidarietà di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 2073
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ricollocazione di richiedenti protezione internazionale sottoposti alla procedura di frontiera in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2074
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ricollocazione di richiedenti protezione internazionale ***sottoposti alla procedura di frontiera in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***;	(a) ricollocazione di richiedenti protezione internazionale ***nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner***;

Or. en

Emendamento 2075
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ricollocazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2076
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora uno Stato membro chieda un sostegno di solidarietà di altri Stati membri conformemente al presente paragrafo, esso notifica tale richiesta alla Commissione.
	Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà presentata da uno Stato membro o di propria iniziativa, anche di concerto con un altro Stato membro, contribuire mediante le misure di cui al primo comma a beneficio dello Stato membro interessato e con il suo consenso. I contributi di cui al paragrafo 1, lettera d), sono conformi agli obiettivi del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].
	Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire con contributi di solidarietà in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà da parte di uno Stato membro, o di propria iniziativa, ne danno notifica alla Commissione compilando il modulo del piano per il sostegno di solidarietà di cui all'allegato IV. Il piano per la risposta di solidarietà comprende, se del caso, informazioni verificabili, tra cui la portata e la natura delle misure e la loro attuazione.

Or. en

Motivazione

Spostato dall'articolo 56.

Emendamento 2077
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al fine di fornire quanto prima contributi di solidarietà a uno Stato membro beneficiario, ogni anno sono istituite riserve di solidarietà per garantire una risposta di solidarietà adeguata e preventiva a livello europeo.

Or. en

Emendamento 2078
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 bis
	Meccanismo automatico di solidarietà
	1. Il meccanismo di solidarietà di cui al presente articolo si applica automaticamente a vantaggio di uno Stato membro qualora non si possano applicare i criteri di redistribuzione di cui al capo II.
	2. Il meccanismo di solidarietà comprende le misure di cui all'articolo 45 lettere a), b) e c).
	3. Il meccanismo di cui al paragrafo 1 vincola tutti gli Stati membri.
	4. Il numero di richiedenti da ricollocare per ogni Stato membro è determinato dalla Commissione in un atto di esecuzione applicando la chiave indicata all'articolo 54 nei 12 mesi precedenti.

Or. it

Emendamento 2079
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 bis
	1. La Commissione europea, in cooperazione con le agenzie competenti dell'UE, segnatamente Frontex ed EASO, istituisce centri per il trattamento delle domande di asilo nei paesi terzi.
	2. Il personale che opera in tali strutture è adeguatamente formato per trattare rapidamente le domande di asilo conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.
	3. I richiedenti che ricevono un parere positivo sulla domanda sono ricollocati in base alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
	4. I richiedenti che non ricevono una decisione positiva sono immediatamente rimpatriati nel loro paese di origine.

Or. en

Emendamento 2080
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Forum sulla solidarietà	
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione	

convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.

Or. it

Emendamento 2081
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Forum sulla solidarietà	
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.	

Or. en

Emendamento 2082
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Forum sulla solidarietà	
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.	

Or. en

Emendamento 2083
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Forum sulla solidarietà	
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.	

Or. en

Emendamento 2084
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Forum sulla solidarietà	
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.	

Or. en

Emendamento 2085
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento

Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Forum sulla solidarietà	
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.	

Or. en

Emendamento 2086
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Forum sulla solidarietà	
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.	

Or. en

Emendamento 2087
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Forum ***sulla solidarietà***	Forum ***sui contributi volontari***

Or. en

Emendamento 2088
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 2089
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2090
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti	Il Forum sulla solidarietà comprende tutti

gli Stati membri. ***La Commissione*** convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.	gli Stati membri ***che sono rappresentati da funzionari cui è conferito il potere di prendere decisioni per loro conto***. ***Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione*** convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte. ***Il Forum si riunisce annualmente a seguito dell'adozione della relazione sulla situazione in materia di asilo nonché in base all'esigenza individuata nella parte IV del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 2091
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Forum ***sulla solidarietà*** comprende tutti gli Stati membri. ***La Commissione*** convoca e presiede il Forum ***sulla solidarietà*** al fine di ***garantire*** il buon funzionamento ***della presente parte***.	Il Forum ***sui contributi volontari*** comprende tutti gli Stati membri ***e gli Stati terzi partner che ospitano centri di accoglienza***. ***Il Consiglio*** convoca e presiede il Forum ***sui contributi volontari*** al fine di ***garantirne*** il buon funzionamento.

Or. en

Emendamento 2092
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione convoca e presiede il Forum sulla	La Commissione convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della ***solidarietà tra***

solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della ***presente parte***.	***gli Stati membri a norma del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 2093
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il Forum sulla solidarietà deve comprendere tutti gli Stati membri, i cui rappresentanti dispongono a tal fine del livello adeguato di competenza e capacità decisionale. Qualora uno o più Stati membri decidano di non partecipare, il Forum sulla solidarietà è comunque convocato nel quadro di una maggioranza qualificata.
	La Commissione può chiedere che l'Agenzia per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e il Servizio europeo per l'azione esterna siano rappresentati.

Or. en

Emendamento 2094
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il Forum sulla solidarietà è convocato almeno una volta all'anno per istituire la riserva annuale di solidarietà di cui all'articolo 46 bis e se necessario nel corso dell'anno per assicurare una

risposta di solidarietà adeguata in caso di pressioni migratorie.

Or. en

Emendamento 2095
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 46 bis
	Riserva annuale di solidarietà
	1. Ogni anno la Commissione istituisce una "riserva annuale di solidarietà" composta dagli impegni in materia di contributi degli Stati membri per l'anno successivo.
	2. La riserva annuale di solidarietà consta di:
	(a) una specifica riserva di solidarietà per le operazioni di ricerca e soccorso attivata per uno Stato membro in cui le operazioni di ricerca e soccorso generano arrivi ricorrenti di cittadini di paesi terzi o apolidi nel suo territorio, a norma degli articoli 47, 48 e 49. Tale riserva consiste in contributi di solidarietà di cui all'articolo 47, paragrafo 4;
	(b) una riserva di solidarietà generale attivata nel caso in cui uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, a norma dell'articolo 49 bis. Tale riserva consiste in contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1.
	3. Qualora, alla fine del periodo di un anno di cui al paragrafo 1, gli impegni in materia di contributi non siano stati utilizzati, o non siano stati utilizzati interamente, tali impegni sono eliminati.

Or. en

Emendamento 2096
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2097
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. it

Motivazione

Tale specifica non è più necessaria data l'introduzione del meccanismo obbligatorio e permanente di solidarietà di cui all'articolo precedente.

Emendamento 2098
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2099
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2100
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2101
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2102
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento

Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2103
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2104
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Solidarietà per gli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso	Solidarietà per ***gli arrivi di persone in situazione di vulnerabilità e*** gli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso

Or. en

Emendamento 2105
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

Solidarietà per gli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso	Solidarietà per gli sbarchi a seguito di ***attività e*** operazioni di ricerca e soccorso

Or. en

Emendamento 2106
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente articolo e gli articoli 48 e 49 si applicano alle operazioni di ricerca e soccorso che generano arrivi ricorrenti di cittadini di paesi terzi o apolidi nel territorio di uno Stato membro e alle persone vulnerabili di cui all'articolo 49, paragrafo 4.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2107
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il presente articolo e*** gli articoli ***48*** e ***49*** si applicano alle ***operazioni*** di ricerca e soccorso che ***generano arrivi ricorrenti*** di cittadini di paesi terzi ***o*** apolidi nel territorio di uno Stato membro ***e alle persone vulnerabili di cui all'articolo 49, paragrafo 4***.	1. Gli articoli ***14*** e ***45*** si applicano ***anche agli arrivi connessi*** alle ***attività*** di ricerca e soccorso ***di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo (Germania) il 27 aprile 1979, e alle operazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 656/2014*** che ***portano a sbarchi*** di cittadini di paesi terzi ***e*** apolidi nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra ha modificato sostanzialmente il presente articolo considerando che la risposta di solidarietà vincolante, compresa la ricollocazione, che deve essere attuata dagli Stati membri, che presumibilmente non dovranno far fronte ad arrivi ricorrenti generati da operazioni e attività di ricerca e soccorso, è chiaramente prevista nel nuovo meccanismo, incluso negli articoli 14 e 45.

Emendamento 2108
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente articolo e gli articoli 48 e 49 si applicano alle operazioni di ricerca e soccorso ***che generano arrivi ricorrenti di cittadini di paesi terzi o apolidi nel territorio di uno Stato membro*** e alle persone ***vulnerabili*** di cui all'articolo 49, paragrafo 4.	1. Il presente articolo e gli articoli 48 e 49 si applicano alle operazioni di ricerca e soccorso e alle persone ***in una situazione di vulnerabilità*** di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2109
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, risulti che uno o più Stati membri si trovano nelle situazioni di cui al paragrafo 1, essa indica anche il numero totale di richiedenti protezione internazionale di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), che dovrebbero essere ricollocati per assistere tali Stati membri. La relazione	***soppresso***

individua inoltre le eventuali misure di rafforzamento delle capacità di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), necessarie per assistere lo Stato membro interessato.

Or. fr

Emendamento 2110
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora dalla relazione sulla ***gestione della migrazione*** di cui all'articolo 6, paragrafo 4, risulti che uno o più Stati membri si trovano nelle situazioni di cui al paragrafo 1, essa indica anche il numero totale di ***richiedenti protezione internazionale*** di cui all'articolo 45, paragrafo 1, ***lettera*** a), che dovrebbero essere ***ricollocati*** per assistere tali Stati membri. ***La relazione individua inoltre le eventuali misure di rafforzamento delle capacità di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), necessarie per assistere lo Stato membro interessato.***	2. Qualora dalla relazione sulla ***situazione in materia di asilo*** di cui all'articolo 6, paragrafo 4, risulti che uno o più Stati membri si trovano nelle situazioni di cui al paragrafo 1, essa indica anche il numero totale di ***persone*** di cui all'articolo 45, paragrafo 1, ***lettere*** a), ***a bis) e c),*** che dovrebbero essere ***ricollocate*** per assistere tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 2111
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora dalla relazione sulla ***gestione*** della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, risulti che uno o più Stati membri si trovano nelle situazioni di cui al	2. Qualora dalla relazione sulla ***mitigazione*** della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, risulti che uno o più Stati membri si trovano nelle situazioni

paragrafo 1, ***essa indica*** anche il numero totale di richiedenti protezione internazionale ***di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), che dovrebbero essere ricollocati per assistere tali Stati membri. La relazione individua inoltre le eventuali misure di rafforzamento delle capacità di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), necessarie per assistere lo*** Stato ***membro interessato***.	di cui al paragrafo 1, ***gli Stati membri indicano*** anche il numero totale di richiedenti ***da ricollocare nei centri di accoglienza dei paesi terzi per il trattamento della loro richiesta di*** protezione internazionale ***e la sua potenziale agevolazione nello*** Stato ***terzo partner***.

Or. en

Emendamento 2112
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, risulti che uno o più Stati membri si trovano nelle situazioni di cui*** al paragrafo 1, ***essa indica anche il numero totale*** di ***richiedenti*** protezione internazionale ***di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), che dovrebbero essere ricollocati per assistere tali Stati membri. La relazione individua inoltre le eventuali misure di rafforzamento delle capacità di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), necessarie per assistere lo Stato membro interessato***.	2. ***Nel contesto degli sbarchi a seguito di attività e operazioni di ricerca e soccorso definite*** al paragrafo 1, ***le particolari esigenze dei minori, compresi i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone bisognose di assistenza medica urgente, i disabili, le persone bisognose*** di protezione internazionale ***e chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità, sono affrontate d'urgenza e in uno spirito di solidarietà, a norma degli articoli 14 e 45***.

Or. en

Emendamento 2113
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro due settimane dall'adozione della relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione invita tutti gli altri Stati membri che presumibilmente non dovranno far fronte ad arrivi nel loro territorio come indicato nel paragrafo 1 a fornire i contributi di solidarietà di cui al paragrafo 2. Nella sua richiesta, la Commissione indica il numero totale di richiedenti che ciascuno Stato membro è tenuto a ricollocare sotto forma dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), calcolati secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. La chiave di distribuzione include la quota degli Stati membri beneficiari.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2114
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro due settimane dall'adozione della relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione invita tutti gli altri Stati membri che presumibilmente non dovranno far fronte ad arrivi nel loro territorio come indicato nel paragrafo 1 a fornire i contributi di solidarietà di cui al paragrafo 2. Nella sua richiesta, la Commissione indica il numero totale di richiedenti che ciascuno Stato membro è tenuto a ricollocare sotto forma dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), calcolati secondo la chiave di distribuzione di cui	***soppresso***

all'articolo 54. La chiave di distribuzione include la quota degli Stati membri beneficiari.

Or. en

Emendamento 2115
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro due settimane dall'adozione della relazione sulla ***gestione*** della migrazione, la Commissione invita tutti gli ***altri*** Stati membri che presumibilmente ***non*** dovranno far fronte ad arrivi nel loro territorio come indicato nel paragrafo 1 a fornire i contributi ***di solidarietà*** di cui al paragrafo 2. Nella sua richiesta, la Commissione indica il numero totale di richiedenti ***che ciascuno Stato membro è tenuto a*** ricollocare ***sotto forma dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), calcolati secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54***. ***La chiave di distribuzione include la quota degli Stati membri beneficiari.***	3. Entro due settimane dall'adozione della relazione sulla ***mitigazione*** della migrazione, la Commissione invita tutti gli Stati membri che presumibilmente dovranno far fronte ad arrivi nel loro territorio come indicato nel paragrafo 1 a fornire i contributi ***volontari*** di cui al paragrafo 2. Nella sua richiesta ***di ricollocazione nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner***, la Commissione indica il numero totale di richiedenti ***da*** ricollocare ***nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner***.

Or. en

Emendamento 2116
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro due settimane dall'adozione della relazione sulla ***gestione della migrazione***, la Commissione invita tutti gli	3. Entro due settimane dall'adozione della relazione sulla ***situazione in materia di asilo***, la Commissione invita tutti gli

altri Stati membri che presumibilmente non dovranno far fronte ad arrivi nel loro territorio come indicato nel paragrafo 1 a fornire i contributi di solidarietà di cui al paragrafo 2. Nella sua richiesta, la Commissione indica il numero totale di ***richiedenti*** che ciascuno Stato membro è tenuto a ricollocare sotto forma dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, ***lettera*** a), calcolati secondo la chiave di ***distribuzione*** di cui all'articolo 54. La chiave di ***distribuzione*** include la quota degli Stati membri beneficiari.	altri Stati membri che presumibilmente non dovranno far fronte ad arrivi nel loro territorio come indicato nel paragrafo 1 a fornire i contributi di solidarietà di cui al paragrafo 2. Nella sua richiesta, la Commissione indica il numero totale di ***persone*** che ciascuno Stato membro è tenuto a ricollocare sotto forma dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, ***lettere*** a)***, a bis) e c)***, calcolati secondo la chiave di ***riferimento*** di cui all'articolo 54. La chiave di ***riferimento*** include la quota degli Stati membri beneficiari.

Or. en

Emendamento 2117
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro un mese dall'adozione della relazione sulla gestione della migrazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i contributi che intendono fornire completando il piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso di cui all'allegato I. Gli Stati membri indicano se intendono fornire contributi sotto forma di:	***soppresso***
(a) ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a); o	
(b) misure in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), individuate nella relazione sulla gestione della migrazione; o	
(c) ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), delle persone vulnerabili a norma dell'articolo 49, paragrafo 4.	

Or. fr

Emendamento 2118
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro un mese dall'adozione della relazione sulla gestione della migrazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i contributi che intendono fornire completando il piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso di cui all'allegato I. Gli Stati membri indicano se intendono fornire contributi sotto forma di:	***soppresso***
(a) ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a); o	
(b) misure in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), individuate nella relazione sulla gestione della migrazione; o	
(c) ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), delle persone vulnerabili a norma dell'articolo 49, paragrafo 4.	

Or. en

Emendamento 2119
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Entro un mese dall'adozione della relazione sulla gestione della migrazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i contributi che intendono fornire completando il piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso di cui all'allegato I. Gli Stati membri indicano se intendono fornire contributi sotto forma di:	***soppresso***
(a) ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a); o	
(b) misure in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), individuate nella relazione sulla gestione della migrazione; o	
(c) ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), delle persone vulnerabili a norma dell'articolo 49, paragrafo 4.	

Or. en

Emendamento 2120
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro un mese dall'adozione della relazione sulla ***gestione della migrazione***, gli Stati membri notificano alla Commissione ***i contributi che intendono fornire*** completando il piano per la risposta di solidarietà ***in materia di ricerca e soccorso*** di cui all'allegato I. ***Gli Stati membri indicano se intendono fornire contributi sotto forma di:***	4. Entro un mese dall'adozione della relazione sulla ***situazione in materia di asilo***, gli Stati membri notificano alla Commissione ***il numero totale di persone da ricollocare*** completando il piano per la risposta di solidarietà di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 2121
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro un mese dall'adozione della relazione sulla ***gestione*** della migrazione, gli Stati membri notificano ***alla Commissione*** i contributi che intendono fornire ***completando il piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca*** e ***soccorso di cui all'allegato I. Gli Stati membri indicano*** se intendono fornire contributi sotto forma di:	4. Entro un mese dall'adozione della relazione sulla ***mitigazione*** della migrazione, gli Stati membri notificano ***reciprocamente*** i contributi ***volontari*** che intendono fornire e se intendono fornire contributi ***volontari*** sotto forma di:

Or. en

Emendamento 2122
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a); o	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2123
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a); o	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2124
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ricollocazione in ***conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a)***; o	(a) ricollocazione in ***un centro di accoglienza di uno Stato terzo partner***; o

Or. en

Emendamento 2125
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) misure in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), individuate nella relazione sulla gestione della migrazione; o	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2126
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) misure in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), individuate nella relazione sulla gestione della migrazione; o	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2127
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) misure in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), individuate nella relazione sulla ***gestione*** della migrazione; o	(b) misure in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), individuate nella relazione sulla ***mitigazione*** della migrazione; o

Or. en

Emendamento 2128
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), delle persone vulnerabili a norma dell'articolo 49, paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2129
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a),	***soppresso***

delle persone vulnerabili a norma dell'articolo 49, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2130
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ricollocazione ***in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), delle persone vulnerabili a norma dell'articolo 49, paragrafo 4***.	(c) ricollocazione ***nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner***.

Or. en

Emendamento 2131
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 4 siano significativamente inferiori al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà. La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il numero e, se del caso, il tipo di contributi. Gli Stati membri che adeguano i loro contributi presentano piani riveduti per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso nel corso del Forum sulla solidarietà.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2132
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 4 siano significativamente inferiori al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà. La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il numero e, se del caso, il tipo di contributi. Gli Stati membri che adeguano i loro contributi presentano piani riveduti per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso nel corso del Forum sulla solidarietà.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2133
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 4 siano significativamente inferiori al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione convoca il Forum sulla	***soppresso***

solidarietà. La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il numero e, se del caso, il tipo di contributi. Gli Stati membri che adeguano i loro contributi presentano piani riveduti per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso nel corso del Forum sulla solidarietà.

Or. en

Emendamento 2134
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se ritiene che i contributi ***di solidarietà*** indicati da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 4 siano significativamente inferiori al totale dei contributi ***di solidarietà*** indicati nella relazione sulla ***gestione*** della migrazione, ***la Commissione*** convoca il Forum ***sulla solidarietà***. ***La Commissione invita*** gli Stati membri ***ad*** adeguare il numero ***e, se del caso, il tipo di contributi. Gli Stati membri che adeguano i loro contributi presentano piani riveduti per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso nel corso del Forum sulla solidarietà***.	5. Se ritiene ***all'unanimità*** che i contributi ***volontari*** indicati da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 4 siano significativamente inferiori al totale dei contributi ***volontari*** indicati nella relazione sulla ***mitigazione*** della migrazione, ***il Consiglio*** convoca ***con decisione unanime*** il Forum ***sui contributi volontari***. Gli Stati membri ***sono liberi di*** adeguare il numero ***delle ricollocazioni nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner o dei rimpatri***.

Or. en

Emendamento 2135
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Se ***ritiene*** che i contributi di solidarietà indicati da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 4 ***siano*** significativamente inferiori al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla ***gestione della migrazione***, ***la Commissione*** convoca il Forum sulla solidarietà. La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il numero ***e, se del caso, il tipo*** di contributi. Gli Stati membri che adeguano i loro contributi presentano piani riveduti per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso nel corso del Forum sulla solidarietà.	5. Se ***individua*** che i contributi di solidarietà indicati da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 4 ***sono*** significativamente inferiori al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla ***situazione in materia di asilo***, ***il coordinatore dell'UE per la ricollocazione*** convoca il Forum sulla solidarietà. La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il numero di contributi. Gli Stati membri che adeguano i loro contributi presentano piani riveduti per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso nel corso del Forum sulla solidarietà.

Or. en

Emendamento 2136
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2137
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2138
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2139
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2140
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2141
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2142
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2143
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2144
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 48 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Atti di esecuzione della Commissione per ***le operazioni*** di ***ricerca e soccorso***	Atti di esecuzione della Commissione per ***i contributi*** di ***solidarietà***

Emendamento 2145
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro due settimane dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso di cui all'articolo 47, paragrafo 4, o entro due settimane dalla fine del Forum sulla solidarietà di cui all'articolo 47, paragrafo 5, se il totale dei contributi di solidarietà indicati da tutti gli Stati membri nei rispettivi piani corrisponde al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla gestione della migrazione o è giudicato dalla Commissione sufficientemente vicino a detto totale, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le misure di solidarietà indicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, paragrafo 4, o dell'articolo 47, paragrafo 5. Tali misure costituiscono una riserva di solidarietà per ciascuno Stato membro che presumibilmente dovrà affrontare a breve termine le conseguenze degli sbarchi.	***soppresso***
Qualora l'Agenzia per l'asilo informi la Commissione e gli Stati membri che l'80 % della riserva di solidarietà di cui al primo comma è stato utilizzato per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà per informare gli Stati membri della situazione e chiedere loro di aumentare i rispettivi contributi. In seguito al Forum sulla solidarietà, qualora gli Stati membri si siano dichiarati disponibili a fornire maggiori contributi, la Commissione modifica l'atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà di cui al primo comma in	

relazione allo Stato membro beneficiario interessato al fine di aumentare i contributi indicati dagli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 2146
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro due settimane dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà ***in materia di ricerca e soccorso*** di cui all'articolo 47***, paragrafo 4, o entro due settimane dalla fine del Forum sulla solidarietà di cui all'articolo 47, paragrafo 5, se il totale dei contributi di solidarietà indicati da tutti gli Stati membri nei rispettivi piani corrisponde al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla gestione della migrazione o è giudicato dalla Commissione sufficientemente vicino a detto totale***, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le misure di solidarietà ***indicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, paragrafo 4, o dell'articolo 47, paragrafo 5***. ***Tali misure costituiscono una riserva di solidarietà per ciascuno Stato membro che presumibilmente dovrà affrontare a breve termine le conseguenze degli sbarchi.***	1. Entro due settimane dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà di cui all'articolo 47, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le misure di solidarietà.

Or. it

Emendamento 2147
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro due settimane dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso di cui all'articolo 47, paragrafo 4, o entro due settimane dalla fine del Forum sulla solidarietà di cui all'articolo 47, paragrafo 5, se il totale dei contributi di solidarietà indicati da tutti gli Stati membri nei rispettivi piani corrisponde al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla ***gestione della migrazione*** o è giudicato dalla Commissione sufficientemente vicino a detto totale, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le misure di solidarietà indicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, paragrafo 4, o dell'articolo 47, paragrafo 5. Tali misure costituiscono una riserva di solidarietà per ciascuno Stato membro che presumibilmente dovrà affrontare a breve termine le conseguenze degli sbarchi.	1. Entro due settimane dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso di cui all'articolo 47, paragrafo 4, o entro due settimane dalla fine del Forum sulla solidarietà di cui all'articolo 47, paragrafo 5, se il totale dei contributi di solidarietà indicati da tutti gli Stati membri nei rispettivi piani corrisponde al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla ***situazione in materia di asilo*** o è giudicato dalla Commissione sufficientemente vicino a detto totale, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le misure di solidarietà indicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, paragrafo 4, o dell'articolo 47, paragrafo 5. Tali misure costituiscono una riserva di solidarietà per ciascuno Stato membro che presumibilmente dovrà affrontare a breve termine le conseguenze degli sbarchi ***o dell'arrivo delle persone in una situazione di vulnerabilità***.

Or. en

Emendamento 2148
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'Agenzia per l'asilo informi la Commissione e gli Stati membri che l'80 % della riserva di solidarietà di cui al primo comma è stato utilizzato per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà per informare gli Stati membri della situazione e chiedere loro di aumentare i rispettivi contributi. In seguito al Forum sulla solidarietà, qualora gli Stati membri si siano	***soppresso***

dichiarati disponibili a fornire maggiori contributi, la Commissione modifica l'atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà di cui al primo comma in relazione allo Stato membro beneficiario interessato al fine di aumentare i contributi indicati dagli Stati membri.

Or. it

Emendamento 2149
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. it

Emendamento 2150
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2151
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il numero totale ***o il tipo*** di	2. Se il numero totale di contributi di

contributi di solidarietà indicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, è ancora ***significativamente*** inferiore al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla ***gestione della migrazione***, generando una situazione in cui la riserva di solidarietà non è in grado di fornire una base affidabile di sostegno continuo agli Stati membri in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2, la Commissione adotta, entro due settimane dalla fine del Forum sulla solidarietà, un atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà per ciascuno Stato membro che presumibilmente dovrà affrontare a breve termine le conseguenze degli sbarchi. Tale atto di esecuzione stabilisce:	solidarietà indicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, è ancora inferiore ***di oltre il 20 %*** al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla ***situazione in materia di asilo***, generando una situazione in cui la riserva di solidarietà non è in grado di fornire una base affidabile di sostegno continuo agli Stati membri in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2, la Commissione adotta, entro due settimane dalla fine del Forum sulla solidarietà, un atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà per ciascuno Stato membro che presumibilmente dovrà affrontare a breve termine le conseguenze degli sbarchi ***o dell'arrivo delle persone in una situazione di vulnerabilità***. Tale atto di esecuzione stabilisce:

Or. en

Emendamento 2152
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare per rispondere alle esigenze degli Stati membri di cui all'articolo 47, paragrafo 2, individuate nella relazione sulla gestione della migrazione;	***soppressa***

Or. fr

Emendamento 2153
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare per rispondere alle esigenze degli Stati membri di cui all'articolo 47, paragrafo 2, individuate nella relazione sulla gestione della migrazione;	***soppressa***

Or. it

Emendamento 2154
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare ***per rispondere alle esigenze degli Stati membri di cui all'articolo 47, paragrafo 2, individuate nella relazione sulla gestione della migrazione***;	(a) il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare ***nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner***;

Or. en

Emendamento 2155
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare per rispondere alle esigenze degli Stati membri di cui all'articolo 47, paragrafo 2, individuate nella relazione sulla ***gestione della migrazione***;	(a) il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare per rispondere alle esigenze degli Stati membri di cui all'articolo 47, paragrafo 2, individuate nella relazione sulla ***situazione in materia di asilo***;

Or. en

Emendamento 2156
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero e la quota di cui alla lettera a) per ciascuno Stato membro, compresi gli Stati membri beneficiari, calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2157
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero e la quota di cui alla lettera a) per ciascuno Stato membro, compresi gli Stati membri beneficiari, calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54;	***soppressa***

Or. it

Emendamento 2158
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero e la quota di cui alla lettera a) per ciascuno Stato membro, compresi gli Stati membri beneficiari, calcolata secondo la chiave di	***soppressa***

distribuzione di cui all'articolo 54;

Or. fr

Emendamento 2159
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le misure indicate dagli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d).	***soppressa***

Or. it

Emendamento 2160
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le misure indicate dagli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2161
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le eventuali misure indicate dagli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono proporzionali ai contributi	***soppresso***

che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le ricollocazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Esse sono stabilite nell'atto di esecuzione, tranne nel caso in cui dalle indicazioni fornite dagli Stati membri risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione. In tali casi, i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 mediante la ricollocazione o la sponsorizzazione dei rimpatri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), o una combinazione di entrambi. Gli Stati membri interessati indicano immediatamente alla Commissione in che modo intendono coprire la loro quota a tale riguardo. La Commissione adegua di conseguenza i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione per quanto riguarda la ricollocazione, la sponsorizzazione dei rimpatri e le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), per tali Stati membri.	

Or. it

Emendamento 2162
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le eventuali misure indicate dagli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono proporzionali ai contributi che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le ricollocazioni di cui	***soppresso***

all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Esse sono stabilite nell'atto di esecuzione, tranne nel caso in cui dalle indicazioni fornite dagli Stati membri risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione. In tali casi, i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 mediante la ricollocazione o la sponsorizzazione dei rimpatri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), o una combinazione di entrambi. Gli Stati membri interessati indicano immediatamente alla Commissione in che modo intendono coprire la loro quota a tale riguardo. La Commissione adegua di conseguenza i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione per quanto riguarda la ricollocazione, la sponsorizzazione dei rimpatri e le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), per tali Stati membri.

Or. fr

Emendamento 2163
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le eventuali misure indicate dagli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono proporzionali ai contributi che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le ricollocazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), in seguito all'applicazione della chiave di	***soppresso***

distribuzione di cui all'articolo 54. Esse sono stabilite nell'atto di esecuzione, tranne nel caso in cui dalle indicazioni fornite dagli Stati membri risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione. In tali casi, i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 mediante la ricollocazione o la sponsorizzazione dei rimpatri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), o una combinazione di entrambi. Gli Stati membri interessati indicano immediatamente alla Commissione in che modo intendono coprire la loro quota a tale riguardo. La Commissione adegua di conseguenza i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione per quanto riguarda la ricollocazione, la sponsorizzazione dei rimpatri e le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), per tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 2164
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le eventuali misure indicate dagli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono proporzionali ai contributi che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le ricollocazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Esse sono stabilite nell'atto di esecuzione,	***soppresso***

tranne nel caso in cui dalle indicazioni fornite dagli Stati membri risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione. In tali casi, i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 mediante la ricollocazione o la sponsorizzazione dei rimpatri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), o una combinazione di entrambi. Gli Stati membri interessati indicano immediatamente alla Commissione in che modo intendono coprire la loro quota a tale riguardo. La Commissione adegua di conseguenza i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione per quanto riguarda la ricollocazione, la sponsorizzazione dei rimpatri e le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), per tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 2165
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le eventuali misure indicate dagli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono proporzionali ai contributi che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le ricollocazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, ***lettera*** a), in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Esse sono stabilite nell'atto di esecuzione, tranne nel caso in cui dalle indicazioni fornite	Le eventuali misure indicate dagli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono proporzionali ai contributi che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le ricollocazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e d bis)***, in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Esse sono stabilite nell'atto di esecuzione, tranne nel caso in cui dalle indicazioni fornite

dagli Stati membri risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione. In tali casi, i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 mediante la ricollocazione o la sponsorizzazione dei rimpatri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), o una combinazione di entrambi. Gli Stati membri interessati indicano immediatamente alla Commissione in che modo intendono coprire la loro quota a tale riguardo. La Commissione adegua di conseguenza i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione per quanto riguarda la ricollocazione, la sponsorizzazione dei rimpatri e le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), per tali Stati membri.	dagli Stati membri risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione. In tali casi, i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 mediante la ricollocazione o la sponsorizzazione dei rimpatri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), o una combinazione di entrambi. Gli Stati membri interessati indicano immediatamente alla Commissione in che modo intendono coprire la loro quota a tale riguardo. La Commissione adegua di conseguenza i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione per quanto riguarda la ricollocazione, la sponsorizzazione dei rimpatri e le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), per tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 2166
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno o più Stati membri non abbiano presentato un piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso entro i termini di cui all'articolo 47, paragrafo 4, e all'articolo 47, paragrafo 5, la Commissione determina l'importo e il tipo di contributi che tali Stati membri devono fornire.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 2167
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno o più Stati membri non abbiano presentato un piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso entro i termini di cui all'articolo 47, paragrafo 4, e all'articolo 47, paragrafo 5, la Commissione determina l'importo e il tipo di contributi che tali Stati membri devono fornire.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2168
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno o più Stati membri non abbiano presentato un piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso entro i termini di cui all'articolo 47, paragrafo 4, e all'articolo 47, paragrafo 5, la Commissione determina l'importo e il tipo di contributi che tali Stati membri devono fornire.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2169
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno o più Stati membri non abbiano presentato un piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso entro i termini di cui all'articolo 47, paragrafo 4, e all'articolo 47, paragrafo 5, la Commissione determina l'importo ***e il tipo di*** contributi che tali Stati membri devono fornire.	Qualora uno o più Stati membri non abbiano presentato un piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso entro i termini di cui all'articolo 47, paragrafo 4, e all'articolo 47, paragrafo 5, la Commissione determina l'importo ***dei*** contributi che tali Stati membri devono fornire.

Or. en

Emendamento 2170
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'Agenzia per l'asilo informi la Commissione e gli Stati membri che l'80 % della riserva di solidarietà di cui al primo comma è stato utilizzato per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà per informare gli Stati membri della situazione e delle esigenze supplementari degli Stati membri. A seguito del Forum sulla solidarietà, la Commissione adotta una modifica dell'atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà di cui al primo comma in relazione allo Stato membro beneficiario interessato al fine di aumentare di un massimo del 50 % il numero totale di cittadini di paesi terzi interessati dalle misure di solidarietà di cui al primo comma, lettera a). La quota di ciascuno Stato membro di cui al primo comma, lettera b), è modificata di conseguenza. Qualora si applichino le disposizioni del secondo comma e gli Stati membri abbiano dichiarato di voler contribuire mediante sponsorizzazione dei rimpatri, la quota di tali misure è	***soppresso***

aumentata del 50 %. Le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono inoltre maggiorate di una quota proporzionale a un aumento del 50 % della quota dello Stato membro interessato calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.

Or. it

Emendamento 2171
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'Agenzia per l'asilo informi la Commissione e gli Stati membri che l'80 % della riserva di solidarietà di cui al primo comma è stato utilizzato per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà per informare gli Stati membri della situazione e delle esigenze supplementari degli Stati membri. A seguito del Forum sulla solidarietà, la Commissione adotta una modifica dell'atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà di cui al primo comma in relazione allo Stato membro beneficiario interessato al fine di aumentare di un massimo del 50 % il numero totale di cittadini di paesi terzi interessati dalle misure di solidarietà di cui al primo comma, lettera a). La quota di ciascuno Stato membro di cui al primo comma, lettera b), è modificata di conseguenza. Qualora si applichino le disposizioni del secondo comma e gli Stati membri abbiano dichiarato di voler contribuire mediante sponsorizzazione dei rimpatri, la quota di tali misure è aumentata del 50 %. Le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono inoltre maggiorate di una quota	***soppresso***

proporzionale a un aumento del 50 % della quota dello Stato membro interessato calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.

Or. fr

Emendamento 2172
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'Agenzia per l'asilo informi la Commissione e gli Stati membri che l'80 % della riserva di solidarietà di cui al primo comma è stato utilizzato per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà per informare gli Stati membri della situazione e delle esigenze supplementari degli Stati membri. A seguito del Forum sulla solidarietà, la Commissione adotta una modifica dell'atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà di cui al primo comma in relazione allo Stato membro beneficiario interessato al fine di aumentare di un massimo del 50 % il numero totale di cittadini di paesi terzi interessati dalle misure di solidarietà di cui al primo comma, lettera a). La quota di ciascuno Stato membro di cui al primo comma, lettera b), è modificata di conseguenza. Qualora si applichino le disposizioni del secondo comma e gli Stati membri abbiano dichiarato di voler contribuire mediante sponsorizzazione dei rimpatri, la quota di tali misure è aumentata del 50 %. Le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono inoltre maggiorate di una quota proporzionale a un aumento del 50 % della quota dello Stato membro interessato calcolata secondo la chiave di	***soppresso***

distribuzione di cui all'articolo 54.

Or. en

Emendamento 2173
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'Agenzia per l'asilo informi la Commissione e gli Stati membri che l'80 % della riserva di solidarietà di cui al primo comma è stato utilizzato per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà per informare gli Stati membri della situazione e delle esigenze supplementari degli Stati membri. A seguito del Forum sulla solidarietà, la Commissione adotta una modifica dell'atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà di cui al primo comma in relazione allo Stato membro beneficiario interessato al fine di aumentare di un massimo del 50 % il numero totale di cittadini di paesi terzi interessati dalle misure di solidarietà di cui al primo comma, lettera a). La quota di ciascuno Stato membro di cui al primo comma, lettera b), è modificata di conseguenza. ***Qualora si applichino le disposizioni del secondo comma e gli Stati membri abbiano dichiarato di voler contribuire mediante sponsorizzazione dei rimpatri, la quota di tali misure è aumentata del 50 %. Le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono inoltre maggiorate di una quota proporzionale a un aumento del 50 % della quota dello Stato membro interessato calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.***	Qualora l'Agenzia per l'asilo informi la Commissione e gli Stati membri che l'80 % della riserva di solidarietà di cui al primo comma è stato utilizzato per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà per informare gli Stati membri della situazione e delle esigenze supplementari degli Stati membri. A seguito del Forum sulla solidarietà, la Commissione adotta una modifica dell'atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà di cui al primo comma in relazione allo Stato membro beneficiario interessato al fine di aumentare di un massimo del 50 % il numero totale di cittadini di paesi terzi interessati dalle misure di solidarietà di cui al primo comma, lettera a). La quota di ciascuno Stato membro di cui al primo comma, lettera b), è modificata di conseguenza.

Or. en

Emendamento 2174
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'atto di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2175
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2176
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. it

Emendamento 2177
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier

Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il presente articolo è ridondante e non è più necessario. La risposta di solidarietà vincolante, compresa la ricollocazione, che deve essere attuata dagli Stati membri, che presumibilmente non dovranno far fronte ad arrivi ricorrenti generati da operazioni e attività di ricerca e soccorso, è chiaramente prevista nel nuovo meccanismo di cui agli articoli 14 e 45.

Emendamento 2178
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2179
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2180
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2181
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2182
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2183
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2184
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 49 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Riserva di solidarietà per le operazioni di ricerca e soccorso	Riserva di solidarietà per ***le persone in situazione di vulnerabilità e*** le operazioni di ricerca e soccorso

Or. en

Emendamento 2185
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro due settimane dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 2, lo Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, notifica ***alla Commissione*** la sua richiesta di sostegno di solidarietà. A seguito di tale richiesta, ***la Commissione*** attinge alla riserva di solidarietà e coordina l'attuazione delle misure di solidarietà per ogni sbarco o gruppo di sbarchi che hanno luogo in un periodo di due settimane.	1. Entro due settimane dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 2, lo Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, notifica ***al coordinatore dell'UE per la ricollocazione*** la sua richiesta di sostegno di solidarietà. A seguito di tale richiesta, ***il coordinatore dell'UE per la ricollocazione*** attinge alla riserva di solidarietà e coordina l'attuazione delle misure di solidarietà per ogni ***arrivo,*** sbarco o gruppo di sbarchi che hanno luogo in un periodo di due settimane.

Or. en

Emendamento 2186
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sotto il coordinamento ***della Commissione***, l'Agenzia per l'asilo ***e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera redigono*** l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione ***e di quelle da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato***. L'elenco indica la ripartizione di tali persone tra gli Stati membri contributori, tenendo conto del numero totale di persone da ricollocare ***o da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato*** da parte di ciascuno Stato membro contributore, della cittadinanza di tali persone e dell'esistenza di legami significativi tra queste persone e lo Stato membro di ricollocazione ***o di rimpatrio sponsorizzato***. È accordata la priorità alla ricollocazione ***delle*** persone ***vulnerabili***. L'Agenzia per l'asilo ***e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono*** la Commissione nel monitoraggio dell'uso della riserva di solidarietà.	2. Sotto il coordinamento ***del coordinatore dell'UE per la ricollocazione***, l'Agenzia per l'asilo ***redige*** l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione. L'elenco indica la ripartizione di tali persone tra gli Stati membri contributori, tenendo conto del numero totale di persone da ricollocare da parte di ciascuno Stato membro contributore, della cittadinanza di tali persone e dell'esistenza di legami significativi tra queste persone e lo Stato membro di ricollocazione***. Le persone ammissibili sono consultate nel corso della determinazione dei legami significativi e hanno il diritto di sollevare obiezioni nei confronti di tale classificazione***. È accordata la priorità alla ricollocazione ***dei minori non accompagnati e di altre*** persone ***in situazione di vulnerabilità. Laddove una persona abbia legami significativi con più di uno Stato membro, prevale la preferenza della persona. Laddove non sia possibile determinare legami significativi, si applica la procedura di cui all'articolo 23 ter, lettere b) e c)***. L'Agenzia per l'asilo ***assiste*** la Commissione nel monitoraggio dell'uso della riserva di solidarietà.

Or. en

Emendamento 2187
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sotto il coordinamento della Commissione, l'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera redigono l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione ***e di quelle da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato***. L'elenco ***indica la ripartizione di tali persone tra gli Stati membri contributori, tenendo conto del numero totale di persone da ricollocare o da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato da parte di ciascuno Stato membro contributore, della cittadinanza di tali persone e dell'esistenza di legami significativi tra queste persone e lo Stato membro di ricollocazione o di rimpatrio sponsorizzato. È accordata la priorità alla ricollocazione delle persone vulnerabili. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel monitoraggio dell'uso della riserva di solidarietà.***	2. Sotto il coordinamento della Commissione ***e delle agenzie competenti degli Stati membri***, l'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera redigono l'elenco ***degli Stati membri che hanno concluso accordi con i paesi terzi che consentono la ricollocazione nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner*** delle persone ammissibili alla ricollocazione ***nonché un elenco di paesi che soddisfano i requisiti per accettare i rimpatri dagli Stati membri***. L'elenco ***definisce tutti gli accordi in vigore per quanto riguarda il trattamento dei paesi terzi e l'agevolazione della protezione internazionale, nonché tutti i paesi terzi che soddisfano o meno i requisiti per accettare i rimpatri o per ospitare centri di accoglienza affinché i paesi terzi siano ammissibili a qualsiasi finanziamento dell'UE, ad esempio gli aiuti allo sviluppo***.

Or. en

Emendamento 2188
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la Commissione ha adottato una relazione in cui conclude che uno Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, è soggetto a pressioni migratorie come indicato all'articolo 51, paragrafo 3, i rimanenti contributi alla riserva di solidarietà istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 2, possono essere utilizzati per alleviare immediatamente la pressione migratoria	***soppresso***

su tale Stato membro. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

Il presente paragrafo non si applica qualora sia adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 53. Dal momento dell'adozione di tale atto di esecuzione cessa il ricorso all'elenco delle persone ammissibili da ricollocare e da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato di cui al paragrafo 2.

Se la riserva di solidarietà di cui al primo comma è insufficiente per attenuare immediatamente le difficoltà incontrate dallo Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, i contributi di solidarietà provenienti dalla riserva di solidarietà degli altri Stati membri istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 2, possono essere utilizzati nella misura in cui ciò non comprometta il funzionamento della riserva per tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 2189
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la Commissione ha adottato una relazione in cui conclude che uno Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, è soggetto ***a*** pressioni ***migratorie*** come indicato all'articolo 51, paragrafo 3, i ***rimanenti*** contributi alla riserva di solidarietà istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 2, possono essere utilizzati per ***alleviare*** immediatamente ***la*** pressione ***migratoria*** su tale Stato membro. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.	3. Se la Commissione ha adottato una relazione in cui conclude che uno Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, è soggetto ***al rischio di*** pressioni ***sul suo sistema di asilo o di accoglienza*** come indicato all'articolo 51, paragrafo 3, i contributi alla riserva di solidarietà istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 2, possono essere utilizzati per ***ridurre*** immediatamente ***il rischio di*** pressione su tale Stato membro. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2190
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente paragrafo non si applica qualora sia adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 53. Dal momento dell'adozione di tale atto di esecuzione cessa il ricorso all'elenco delle persone ammissibili da ricollocare e da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato di cui al paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2191
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente paragrafo non si applica qualora sia adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 53. Dal momento dell'adozione di tale atto di esecuzione cessa il ricorso all'elenco delle persone ammissibili da ricollocare e da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato di cui al paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2192
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la riserva di solidarietà di cui al primo comma è insufficiente per attenuare immediatamente le difficoltà incontrate dallo Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, i contributi di solidarietà provenienti dalla riserva di solidarietà degli altri Stati membri istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 2, possono essere utilizzati nella misura in cui ciò non comprometta il funzionamento della riserva per tali Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2193
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la riserva di solidarietà di cui al primo comma è insufficiente per attenuare immediatamente le difficoltà incontrate dallo Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, i contributi di solidarietà provenienti dalla riserva di solidarietà degli altri Stati membri istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, ***o dell'articolo 48, paragrafo 2,*** possono essere utilizzati nella misura in cui ciò non comprometta il funzionamento della riserva per tali Stati membri.	Se la riserva di solidarietà di cui al primo comma è insufficiente per attenuare immediatamente le difficoltà incontrate dallo Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, i contributi di solidarietà provenienti dalla riserva di solidarietà degli altri Stati membri istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, possono essere utilizzati nella misura in cui ciò non comprometta il funzionamento della riserva per tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 2194
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora la relazione sulla gestione della migrazione individui che uno Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, si trova ad affrontare problemi di capacità dovuti alla presenza di richiedenti vulnerabili, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la riserva di solidarietà istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 2, può essere utilizzata anche ai fini della ricollocazione delle persone vulnerabili. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2195
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora la relazione sulla gestione della migrazione individui che uno Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, si trova ad affrontare problemi di capacità dovuti alla presenza di richiedenti vulnerabili, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la riserva di solidarietà istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 2, può essere utilizzata anche ai fini della ricollocazione delle persone vulnerabili. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2196
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione sostiene e facilita le procedure che conducono alla ricollocazione dei richiedenti e ***all'***attuazione ***dei rimpatri sponsorizzati, prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati. Coordina gli aspetti operativi della ricollocazione e della sponsorizzazione dei rimpatri***, anche ***con l'assistenza di esperti o squadre di esperti mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia*** europea ***della guardia di frontiera e costiera***.	5. La Commissione sostiene e facilita le procedure che conducono alla ***conclusione positiva degli accordi tra Stati membri e paesi terzi ai fini della*** ricollocazione ***nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner*** dei richiedenti ***protezione internazionale*** e ***dell'agevolazione delle richieste concesse. Inoltre, la Commissione considera altresì prioritario sostenere con tutti i mezzi a disposizione la corretta*** attuazione ***degli accordi di rimpatrio***, anche ***non erogando fondi ai paesi terzi beneficiari che rifiutano di concludere accordi di rimpatrio con gli Stati membri dell'Unione*** europea ***o di ospitare centri di accoglienza nel loro territorio***.

Or. en

Emendamento 2197
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***La Commissione*** sostiene e facilita le procedure che conducono alla ricollocazione dei richiedenti ***e all'attuazione dei rimpatri sponsorizzati***, prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati. Coordina gli aspetti operativi della ricollocazione ***e della sponsorizzazione dei rimpatri***, anche con l'assistenza di esperti o squadre di esperti	5. ***Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione*** sostiene e facilita le procedure che conducono alla ricollocazione dei richiedenti, prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati ***e ad altre persone in situazione di vulnerabilità***. Coordina gli aspetti operativi della ricollocazione, anche con l'assistenza di esperti o squadre di

mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.	esperti mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Or. en

Emendamento 2198
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 49 bis
	Riserva di solidarietà per uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie
	1. Ogni anno, sulla base della proiezione annuale indicata nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, la Commissione attinge a una riserva di solidarietà e coordina la distribuzione dei contributi quando uno Stato membro è soggetto a pressioni.
	2. Entro due settimane dall'adozione della relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione invita tutti gli altri Stati membri che presumibilmente non dovranno essere soggetti a pressioni migratorie a fornire i contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1.
	3. Entro un mese dall'adozione della relazione sulla gestione della migrazione, gli Stati membri presentano alla Commissione i loro impegni in materia di contributi di solidarietà, compresa la quota di ciascun tipo di contributo, se del caso.
	Se i contributi prevedono la sponsorizzazione del rimpatrio, gli Stati membri indicano la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è

irregolare presenti nel territorio dello Stato membro interessato di cui intendono sponsorizzare il rimpatrio.

Se indicano misure di sviluppo delle capacità di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera d), gli Stati membri indicano anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.

4. Se ritiene che i contributi indicati dagli Stati membri non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà entro un termine massimo di due settimane. In tali casi, la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare i loro contributi in occasione del Forum sulla solidarietà, presentando una versione rivista dei loro contributi.

Or. en

Motivazione

Spostato parzialmente dall'articolo 52.

Emendamento 2199
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 49 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 49 ter
	Atti di esecuzione della Commissione sulla solidarietà in situazioni di pressione migratoria
	1. Entro due settimane dalla presentazione degli impegni in materia di contributi di solidarietà degli Stati membri di cui all'articolo 49 bis, paragrafo 3, primo comma, o, se il Forum sulla

solidarietà è convocato a norma dell'articolo 49 bis, paragrafo 4, entro due settimane dalla conclusione del Forum sulla solidarietà, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce gli impegni in materia di contributi di solidarietà a beneficio di uno Stato membro in caso di pressioni migratorie che gli altri Stati membri devono apportare e il calendario per la loro attuazione.

2. I tipi di contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono quelli indicati dagli Stati membri. Qualora uno o più Stati membri non abbiano presentato i loro contributi, la Commissione determina i tipi di contributi che tali Stati membri sono tenuti a fornire tenendo conto delle esigenze individuate nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Qualora dalle misure proposte risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di misure di solidarietà individuate nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d bis), i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d bis). La Commissione adegua di conseguenza le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), indicate da tali Stati membri.

3. L'atto di esecuzione stabilisce:

(a) il numero totale di ricollocazioni a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), c) o d bis);

(b) il numero totale di sponsorizzazioni dei rimpatri a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b);

(c) la ripartizione delle persone da

ricollocare e/o da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato tra gli Stati membri, sulla base della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54;

(d) le misure indicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, secondo comma.

La distribuzione di cui al paragrafo 3, lettera c), è adeguata se uno Stato membro che presenta una richiesta a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, dimostra di essere stato competente, nei 5 anni precedenti, per un numero di domande di protezione internazionale doppio della media pro capite dell'Unione. In tali casi, lo Stato membro ottiene una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri che forniscono i contributi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d bis).

4. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti alla pressione migratoria esistente in uno Stato membro beneficiario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di urgenza di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a 1 anno.

5. Alla fine del periodo di un anno, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione dei contributi di solidarietà, se del caso un mese dopo la chiusura del periodo. La relazione contiene un'analisi dell'efficacia delle misure intraprese.

Or. en

Motivazione

Spostato parzialmente dall'articolo 53.

Emendamento 2200
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. it

Emendamento 2201
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2202
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2203
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Valutazione della pressione ***migratoria***	Valutazione della pressione ***sul sistema di asilo o di accoglienza***

Or. en

Emendamento 2204
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione valuta la situazione migrazione in uno Stato membro ***qualora***:	1. La Commissione valuta la situazione migrazione in uno Stato membro ***sulla base delle informazioni da parte***:

Or. en

Emendamento 2205
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione valuta la situazione ***migrazione*** in uno Stato membro qualora:	1. La Commissione valuta la situazione ***in materia di asilo*** in uno Stato membro qualora:

Or. en

Emendamento 2206
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) tale Stato membro abbia informato la Commissione che ritiene ***di essere*** soggetto ***a*** pressioni ***migratorie***;	(a) tale Stato membro abbia informato la Commissione che ritiene ***che il suo sistema di asilo o di accoglienza sia*** soggetto ***al rischio di*** pressioni; ***o***

Or. en

Emendamento 2207
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) tale Stato membro abbia informato la Commissione che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie;	(a) tale Stato membro abbia informato la Commissione che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie; ***e***

Or. en

Emendamento 2208
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***tale*** Stato membro ***abbia informato la Commissione*** che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie;	(a) ***di uno*** Stato membro che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie;

Or. en

Emendamento 2209
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sulla base delle informazioni disponibili, ritenga che uno Stato membro possa essere soggetto a pressioni migratorie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2210
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sulla base delle informazioni disponibili, ritenga che uno Stato membro possa essere soggetto a pressioni migratorie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2211
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sulla base delle informazioni disponibili, ritenga che uno ***Stato membro possa*** essere ***soggetto*** a pressioni migratorie.	(b) sulla base delle informazioni disponibili, ritenga che uno ***o più Stati membri possano*** essere ***soggetti*** a pressioni migratorie***, a causa di un costante livello di arrivi, anche a seguito di sbarchi, che comprometterebbero l'efficace funzionamento delle procedure previste dagli articoli 14 e 45 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 2212
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sulla base delle informazioni disponibili, ritenga che uno Stato membro possa essere ***soggetto*** a pressioni ***migratorie***.	(b) sulla base delle informazioni disponibili, ritenga che ***il sistema di asilo o di accoglienza di*** uno Stato membro possa essere a ***rischio di*** pressioni.

Or. en

Emendamento 2213
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il Consiglio o il Parlamento europeo chiedano alla Commissione di effettuare tale valutazione.

Or. en

Emendamento 2214
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione migratoria. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una	2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera***, in stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, in qualità di partner alla pari,*** assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione migratoria. La

valutazione.	Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione***, congiuntamente alle autorità competenti degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 2215
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione migratoria. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.	2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione migratoria. ***Anche lo Stato membro interessato deve partecipare ed essere debitamente informato di tutte le fasi di tale valutazione.*** La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.

Or. en

Emendamento 2216
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione migratoria. La Commissione informa senza indugio il	2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione migratoria***, in cooperazione con gli Stati membri in***

Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.	***questione***. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri ***interessati*** del fatto che sta effettuando una valutazione.

Or. en

Emendamento 2217
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione migratoria. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.	2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione migratoria***, in cooperazione con lo Stato membro in questione***. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.

Or. en

Emendamento 2218
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione ***migratoria***. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.	2. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.

Or. en

Emendamento 2219
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La valutazione della pressione migratoria esamina la situazione nello Stato membro interessato nei ***sei mesi*** precedenti confrontandola con la situazione generale nell'Unione e si basa in particolare sulle seguenti informazioni:	3. La valutazione della pressione migratoria esamina la situazione nello Stato membro interessato nei ***cinque anni*** precedenti confrontandola con la situazione generale nell'Unione e si basa in particolare sulle seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

Le situazioni di pressione negli Stati membri sono spesso il risultato degli sviluppi a lungo termine, ad esempio un elevato numero di richiedenti asilo nel corso di molti anni. Pertanto, la valutazione degli sviluppi dei sei mesi precedenti non è sufficiente e dovrebbe essere estesa a cinque anni.

Emendamento 2220
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La valutazione della pressione ***migratoria*** esamina la situazione nello Stato membro interessato nei ***sei*** mesi precedenti confrontandola con la situazione generale nell'Unione e si basa in particolare sulle seguenti informazioni:	3. La valutazione della pressione esamina la situazione nello Stato membro interessato nei ***dodici*** mesi precedenti confrontandola con la situazione generale nell'Unione e si basa in particolare sulle seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 2221
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs

Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi e la cittadinanza dei richiedenti;	(a) il numero ***totale*** delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi e la cittadinanza dei richiedenti;

Or. en

Emendamento 2222
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) la capacità di accoglienza dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 2223
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero di cittadini di paesi terzi individuati dalle autorità degli Stati membri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro, compresi i soggiornanti fuoritermine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19, del regolamento	***soppresso***

(UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio[58];

[58] Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Or. en

Emendamento 2224
Maria Walsh, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero di cittadini di paesi terzi individuati dalle autorità degli Stati membri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro, compresi i soggiornanti fuoritermine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio[58];	***soppresso***

[58] Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di

uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Or. en

Emendamento 2225
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero di cittadini di paesi terzi individuati dalle autorità degli Stati membri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro, compresi i soggiornanti fuoritermine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio[58];	***soppresso***

[58] Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017,

pag. 20).

Or. en

Emendamento 2226
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il numero di decisioni di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2227
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il numero di decisioni di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2228
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il numero di decisioni di rimpatrio ***conformi alla direttiva 2008/115/CE***;	(c) il numero di decisioni di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 2229
Maria Walsh, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri a seguito di una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2230
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri a seguito di una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2231
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

(d) il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri a seguito di una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2232
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri a seguito di una decisione di rimpatrio ***conforme alla direttiva 2008/115/CE***;	(d) il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri a seguito di una decisione di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 2233
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) il numero di cittadini di paesi terzi ammessi dagli Stati membri attraverso programmi di reinsediamento [o ammissione umanitaria] dell'Unione e nazionali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2234
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) il numero di cittadini di paesi terzi ammessi dagli Stati membri ***attraverso programmi di reinsediamento [o ammissione umanitaria] dell'Unione e nazionali***;	(e) il numero di cittadini di paesi terzi ammessi dagli Stati membri;

Or. en

Emendamento 2235
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il numero di richieste di presa in carico e di notifiche di ripresa in carico ricevute e inviate in conformità degli articoli 34 e 36;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2236
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il numero di richieste di presa in carico e di notifiche di ripresa in carico ricevute e inviate in conformità degli articoli 34 e 36;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2237
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il numero di richieste di presa in carico ***e di notifiche di ripresa in carico*** ricevute e inviate in conformità degli articoli 34 e 36;	(f) il numero di richieste di presa in carico ricevute e inviate in conformità degli articoli 34 e 36;

Or. en

Emendamento 2238
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) il numero di trasferimenti effettuati in conformità dell'articolo 31;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2239
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) il numero di trasferimenti effettuati in conformità dell'articolo 31;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2240
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) il numero di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna;	(h) il numero di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna ***che presentano successivamente una domanda di asilo***;

Or. en

Emendamento 2241
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) il numero di persone ***fermate*** in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna;	(h) il numero di persone ***identificate*** in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna;

Or. en

Emendamento 2242
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) il numero di persone ***fermate*** in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna;	(h) il numero di persone ***identificate*** in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna;

Or. en

Emendamento 2243
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) il numero di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 2244
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) il numero di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 2245
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) il numero di persone cui è stato rifiutato l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE)	***soppresso***

2016/399;

Or. en

Emendamento 2246
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) il numero di persone cui è stato rifiutato l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2247
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) il numero di persone cui è stato rifiutato l'ingresso in conformità ***dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399***;	(i) il numero di persone cui è stato rifiutato l'ingresso in conformità ***del diritto nazionale***;

Or. en

Emendamento 2248
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) il numero e la cittadinanza dei	(j) il numero e la cittadinanza dei

cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito ***di operazioni di ricerca e soccorso***, compreso il numero di domande di protezione internazionale;	cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito ***dell'insuccesso della missione volta a riportare i migranti al porto di origine***, compreso il numero di domande di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 2249
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, compreso il numero di domande di protezione internazionale;	(j) il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni ***e attività*** di ricerca e soccorso, compreso il numero di domande di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 2250
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) il numero di minori non accompagnati.	(k) il numero di ***richiedenti vulnerabili, in particolare*** minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 2251
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs

Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) il numero di minori non accompagnati.	(k) il numero di ***migranti vulnerabili, in particolare*** minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 2252
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) il numero di minori non accompagnati.	(k) il numero di ***minori e*** minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 2253
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) le azioni intraprese dallo Stato membro per proteggere le frontiere esterne, in particolare le spese finanziarie e umane per la protezione delle frontiere esterne;

Or. en

Emendamento 2254
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) la capacità degli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, in particolare in termini di esigenze generali relative alla gestione del loro carico di lavoro in materia di asilo e accoglienza.

Or. en

Emendamento 2255
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) il numero di richiedenti che si trovano in una situazione di vulnerabilità e la natura delle loro esigenze procedurali o di accoglienza particolari.

Or. en

Emendamento 2256
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) il numero di cittadini di paesi terzi in specifiche zone o regioni;

Or. en

Emendamento 2257
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k ter) un confronto di azioni e spese per la protezione delle frontiere esterne degli Stati membri in ciascuna sezione di frontiera esterna.

Or. en

Emendamento 2258
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La valutazione ***della*** pressione ***migratoria*** tiene conto anche di quanto segue:	4. La valutazione ***del rischio di*** pressione tiene conto anche di quanto segue:

Or. en

Emendamento 2259
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le informazioni presentate dallo Stato membro, se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2260
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il livello di cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi di origine e di transito, i paesi di primo asilo e i paesi terzi sicuri quali definiti nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2261
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il livello di cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi di origine e di transito, i paesi di primo asilo e i paesi terzi sicuri quali definiti nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2262
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) il livello di cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi di origine e di transito, i paesi di primo asilo e i paesi terzi sicuri quali definiti ***nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***;	(b) il livello di cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi di origine e di transito, i paesi di primo asilo e i paesi terzi sicuri quali definiti ***dagli Stati membri individualmente***;

Or. en

Emendamento 2263
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2264
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la relazione sulla ***gestione*** della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4;	(f) la relazione sulla ***mitigazione*** della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 2265
Damien Carême

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la relazione sulla ***gestione della migrazione*** di cui all'articolo 6, paragrafo 4;	(f) la relazione sulla ***situazione in materia di asilo*** di cui all'articolo 6, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 2266
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) informazioni provenienti dal processo di comunicazioni sulla liberalizzazione dei visti e dai dialoghi con i paesi terzi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2267
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) informazioni provenienti dal processo di comunicazioni sulla liberalizzazione dei visti e dai dialoghi con i paesi terzi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2268

Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) bollettini ***trimestrali*** sulla migrazione e altre relazioni ***dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali***;	(i) bollettini ***periodici*** sulla migrazione e altre relazioni ***degli organismi competenti degli Stati membri***;

Or. en

Emendamento 2269
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) le informazioni e i dati delle organizzazioni internazionali, delle ONG e degli organismi indipendenti;

Or. en

Emendamento 2270
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) il sostegno fornito dalle agenzie dell'Unione allo Stato membro beneficiario.	(j) il sostegno fornito dalle agenzie dell'Unione ***e tramite il bilancio dell'Unione*** allo Stato membro beneficiario.

Or. en

Emendamento 2271
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 51	***soppresso***
Relazione sulla pressione migratoria	
1. La Commissione consulta lo Stato membro interessato durante la valutazione effettuata a norma dell'articolo 50, paragrafo 1.	
La Commissione presenta la relazione sulla pressione migratoria al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data in cui la Commissione ha comunicato loro che stava effettuando una valutazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.	
2. Nella relazione la Commissione indica se lo Stato membro interessato è soggetto a pressioni migratorie.	
3. Se la Commissione conclude che lo Stato membro interessato è soggetto a pressioni migratorie, la relazione individua:	
(a) la capacità dello Stato membro soggetto a pressioni migratorie nel settore della gestione della migrazione, in particolare in termini di asilo e rimpatrio, nonché le sue esigenze generali relative alla gestione del suo carico di lavoro in materia di asilo e rimpatrio;	
(b) misure idonee ad affrontare la situazione e il calendario previsto per la loro attuazione, consistenti, se del caso, in:	
i) misure che lo Stato membro soggetto a pressioni migratorie dovrebbe adottare nel settore della gestione della migrazione, in particolare nel settore dell'asilo e del rimpatrio;	
ii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo	

1, lettere a), b) e c), che gli altri Stati membri devono adottare;

iii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), che gli altri Stati membri devono adottare.

4. Se ritiene necessaria una risposta rapida a causa dell'evoluzione della situazione in uno Stato membro, la Commissione presenta la sua relazione entro due settimane dalla data in cui aveva informato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri che stava effettuando una valutazione.

Or. it

Emendamento 2272
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 51	***soppresso***
Relazione sulla pressione migratoria	
1. La Commissione consulta lo Stato membro interessato durante la valutazione effettuata a norma dell'articolo 50, paragrafo 1.	
La Commissione presenta la relazione sulla pressione migratoria al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data in cui la Commissione ha comunicato loro che stava effettuando una valutazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.	
2. Nella relazione la Commissione indica se lo Stato membro interessato è soggetto a pressioni migratorie.	
3. Se la Commissione conclude che lo Stato membro interessato è soggetto a	

pressioni migratorie, la relazione individua:

(a) la capacità dello Stato membro soggetto a pressioni migratorie nel settore della gestione della migrazione, in particolare in termini di asilo e rimpatrio, nonché le sue esigenze generali relative alla gestione del suo carico di lavoro in materia di asilo e rimpatrio;

(b) misure idonee ad affrontare la situazione e il calendario previsto per la loro attuazione, consistenti, se del caso, in:

i) misure che lo Stato membro soggetto a pressioni migratorie dovrebbe adottare nel settore della gestione della migrazione, in particolare nel settore dell'asilo e del rimpatrio;

ii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che gli altri Stati membri devono adottare;

iii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), che gli altri Stati membri devono adottare.

4. Se ritiene necessaria una risposta rapida a causa dell'evoluzione della situazione in uno Stato membro, la Commissione presenta la sua relazione entro due settimane dalla data in cui aveva informato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri che stava effettuando una valutazione.

Or. en

Emendamento 2273
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 51	***soppresso***
Relazione sulla pressione migratoria	
1. La Commissione consulta lo Stato membro interessato durante la valutazione effettuata a norma dell'articolo 50, paragrafo 1.	
La Commissione presenta la relazione sulla pressione migratoria al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data in cui la Commissione ha comunicato loro che stava effettuando una valutazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.	
2. Nella relazione la Commissione indica se lo Stato membro interessato è soggetto a pressioni migratorie.	
3. Se la Commissione conclude che lo Stato membro interessato è soggetto a pressioni migratorie, la relazione individua:	
(a) la capacità dello Stato membro soggetto a pressioni migratorie nel settore della gestione della migrazione, in particolare in termini di asilo e rimpatrio, nonché le sue esigenze generali relative alla gestione del suo carico di lavoro in materia di asilo e rimpatrio;	
(b) misure idonee ad affrontare la situazione e il calendario previsto per la loro attuazione, consistenti, se del caso, in:	
i) misure che lo Stato membro soggetto a pressioni migratorie dovrebbe adottare nel settore della gestione della migrazione, in particolare nel settore dell'asilo e del rimpatrio;	
ii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che gli altri Stati membri devono adottare;	
iii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), che gli altri Stati membri devono adottare.	
4. Se ritiene necessaria una risposta rapida a causa dell'evoluzione della	

situazione in uno Stato membro, la Commissione presenta la sua relazione entro due settimane dalla data in cui aveva informato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri che stava effettuando una valutazione.

Or. en

Emendamento 2274
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 51 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Relazione sulla pressione ***migratoria***	Relazione sulla pressione ***sul sistema di asilo o di accoglienza***

Or. en

Emendamento 2275
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione consulta ***lo Stato membro interessato*** durante la valutazione effettuata a norma dell'articolo 50, paragrafo 1.	1. La Commissione consulta ***gli Stati membri interessati*** durante la valutazione effettuata a norma dell'articolo 50, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 2276
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione presenta la relazione sulla pressione migratoria al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data in cui la Commissione ha comunicato loro che stava effettuando una valutazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2277
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione presenta la relazione sulla pressione migratoria ***al Parlamento europeo e*** al Consiglio entro un mese dalla data in cui la Commissione ha comunicato loro che stava effettuando una valutazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.	La Commissione presenta la ***proposta di*** relazione sulla pressione migratoria al Consiglio entro un mese dalla data in cui la Commissione ha comunicato loro che stava effettuando una valutazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2. ***La Commissione comunica la proposta di relazione sulla pressione migratoria al Parlamento europeo.***

Or. en

Emendamento 2278
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione presenta la relazione sulla pressione ***migratoria*** al Parlamento	La Commissione presenta la relazione sulla pressione al Parlamento europeo e al

europeo e al Consiglio entro un mese dalla data in cui la Commissione ha comunicato loro che stava effettuando una valutazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.	Consiglio entro un mese dalla data in cui la Commissione ha comunicato loro che stava effettuando una valutazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2279
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella relazione la Commissione indica se lo Stato membro interessato è soggetto a pressioni migratorie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2280
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella relazione la Commissione indica se lo Stato membro interessato ***è*** soggetto a pressioni migratorie.	2. Nella relazione la Commissione indica se ***ritiene che*** lo Stato membro interessato ***sia*** soggetto a pressioni migratorie. ***Il Consiglio adotta la relazione sulla pressione migratoria.***

Or. en

Emendamento 2281
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella relazione la Commissione indica se ***lo Stato membro interessato è soggetto*** a pressioni migratorie.	2. Nella relazione la Commissione indica ***e spiega*** se ***gli Stati membri interessati sono soggetti*** a pressioni migratorie.

Or. en

Emendamento 2282
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella relazione la Commissione indica se lo Stato membro interessato è soggetto ***a*** pressioni ***migratorie***.	2. Nella relazione la Commissione indica se lo Stato membro interessato è soggetto ***al rischio di*** pressioni.

Or. en

Emendamento 2283
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella relazione la Commissione ***indica se lo Stato membro interessato è soggetto*** a pressioni migratorie.	2. Nella relazione la Commissione ***elenca gli elementi connessi*** a pressioni migratorie.

Or. en

Emendamento 2284
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ***la Commissione*** conclude che lo Stato membro interessato è soggetto a pressioni migratorie, la relazione individua:	3. Se ***il Consiglio*** conclude che lo Stato membro interessato è soggetto a pressioni migratorie, la relazione ***del Consiglio*** individua:

Or. en

Emendamento 2285
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la Commissione conclude che ***lo Stato membro interessato è soggetto*** a pressioni migratorie, la relazione individua:	3. Se la Commissione conclude che ***gli Stati membri interessati sono soggetti*** a pressioni migratorie, la relazione individua:

Or. en

Emendamento 2286
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la Commissione conclude che lo Stato membro interessato è soggetto ***a*** pressioni ***migratorie***, la relazione individua:	3. Se la Commissione conclude che lo Stato membro interessato è soggetto ***al rischio di*** pressioni, la relazione individua:

Or. en

Emendamento 2287

Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la capacità dello Stato membro soggetto ***a*** pressioni ***migratorie nel settore della gestione della migrazione, in particolare in termini di asilo e rimpatrio***, nonché le sue esigenze generali relative alla gestione del suo carico di lavoro in materia di asilo ***e rimpatrio***;	(a) la capacità ***di asilo e di accoglienza*** dello Stato membro soggetto ***al rischio di*** pressioni, nonché le sue esigenze generali relative alla gestione del suo carico di lavoro in materia di asilo;

Or. en

Emendamento 2288
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la capacità ***dello Stato membro soggetto*** a pressioni migratorie ***nel settore della gestione della migrazione***, in particolare in termini di ***asilo e rimpatrio, nonché le sue*** esigenze generali relative alla gestione del ***suo*** carico di lavoro in materia di asilo e ***rimpatrio***;	(a) la capacità ***degli Stati membri soggetti*** a pressioni migratorie, in particolare in termini di esigenze generali relative alla gestione del ***loro*** carico di lavoro in materia di asilo e ***accoglienza***;

Or. en

Emendamento 2289
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(a bis) misure che lo Stato membro ha adottato per ridurre il rischio di pressione;

Or. en

Emendamento 2290
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) misure che lo Stato membro soggetto ***a*** pressioni ***migratorie*** dovrebbe adottare ***nel settore della gestione della migrazione, in particolare nel settore dell'asilo e del rimpatrio***;	i) misure che lo Stato membro soggetto ***al rischio di*** pressioni dovrebbe adottare ***per rafforzare la sua capacità di accoglienza o affrontare le carenze nella sua capacità di adempiere ai suoi obblighi in conformità del diritto internazionale e dell'UE***;

Or. en

Emendamento 2291
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) misure che lo Stato membro soggetto a pressioni migratorie dovrebbe adottare nel settore della ***gestione*** della migrazione, in particolare nel settore dell'asilo ***e del rimpatrio***;	i) misure che lo Stato membro soggetto a pressioni migratorie dovrebbe adottare nel settore della ***mitigazione*** della migrazione, in particolare nel settore ***dei rimpatri e dell'accoglienza dei paesi terzi nonché del trattamento e dell'agevolazione*** dell'asilo;

Or. en

Emendamento 2292

Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) misure che ***lo Stato membro soggetto*** a pressioni migratorie ***dovrebbe*** adottare nel settore ***della gestione della migrazione, in particolare nel settore*** dell'asilo e ***del rimpatrio***;	i) misure che ***gli Stati membri soggetti*** a pressioni migratorie ***dovrebbero*** adottare nel settore dell'asilo e ***dell'accoglienza***;

Or. en

Emendamento 2293
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) misure che lo Stato membro soggetto a pressioni migratorie dovrebbe adottare ***nel settore della gestione della migrazione***, in particolare nel settore dell'asilo e del rimpatrio;	i) misure ***e azioni*** che lo Stato membro soggetto a pressioni migratorie dovrebbe adottare, in particolare nel settore dell'asilo e del rimpatrio;

Or. en

Emendamento 2294
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) misure ***di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che*** gli ***altri*** Stati	ii) misure ***individuate dalla Commissione per sostenere*** gli Stati

membri ***devono adottare***;	membri ***interessati, tra cui:***
	a) misure di sviluppo delle capacità in materia di asilo e accoglienza, corrispondenti alle esigenze degli Stati membri soggetti a pressioni;
	b) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione meno di due anni prima della ricollocazione;

Or. en

Emendamento 2295
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che gli altri Stati membri devono adottare***;	ii) ***il numero dei posti per la ricollocazione necessari per ridurre il rischio di pressione***;

Or. en

Emendamento 2296
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1***, lettere a), b) e c)***, che gli altri Stati membri devono adottare;	ii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, che gli altri Stati membri devono adottare;

Or. en

Emendamento 2297
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), che gli altri Stati membri devono adottare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2298
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), che gli altri Stati membri devono adottare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2299
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), che gli altri Stati membri devono adottare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2300

Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene necessaria una risposta rapida a causa dell'evoluzione della situazione in uno Stato membro, la Commissione presenta la sua relazione entro due settimane dalla data in cui aveva informato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri che stava effettuando una valutazione.	4. Se ritiene necessaria una risposta rapida a causa dell'evoluzione della situazione in uno Stato membro, la Commissione presenta la sua ***proposta di*** relazione ***al Consiglio*** entro due settimane dalla data in cui aveva informato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri che stava effettuando una valutazione.

Or. en

Emendamento 2301
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ***ritiene*** necessaria una risposta rapida ***a causa dell'evoluzione della situazione in uno Stato membro***, la Commissione presenta la sua relazione entro due settimane dalla data in cui aveva informato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri che stava effettuando una valutazione.	4. Se ***conclude che lo Stato membro interessato non è più semplicemente a rischio di pressione ma attivamente soggetto a pressioni e che è*** necessaria una risposta rapida, la Commissione presenta la sua relazione entro due settimane dalla data in cui aveva informato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri che stava effettuando una valutazione.

Or. en

Emendamento 2302
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. it

Emendamento 2303
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2304
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2305
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Piani per ***la risposta di solidarietà in*** situazioni di pressione migratoria	Piani per ***i contributi volontari per rispondere alle*** situazioni di pressione migratoria

Or. en

Emendamento 2306
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Piani per la risposta di solidarietà in situazioni di pressione migratoria	Situazioni di pressione migratoria

Or. en

Emendamento 2307
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Piani per la risposta ***di solidarietà*** in situazioni di pressione ***migratoria***	Risposta in situazioni di pressione

Or. en

Emendamento 2308
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se*** dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, ***gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari contribuiscono mediante i***	1. ***Entro due settimane da quando*** dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, ***la Commissione coordina la distribuzione dei*** contributi

contributi di solidarietà di cui all'articolo ***45, paragrafo 1, lettere a), b) e c)***. ***Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati.***	***nell'ambito della riserva*** di solidarietà di cui all'articolo ***49 bis***.

Or. en

Emendamento 2309
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari ***contribuiscono*** mediante i contributi ***di solidarietà*** di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati.	1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari ***sono incoraggiati a contribuire*** mediante i contributi ***volontari*** di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati ***nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner***.

Or. en

Emendamento 2310
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri ***beneficiari*** contribuiscono mediante i contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1***, lettere a), b) e c)***. ***Gli Stati***	1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri ***soggetti a pressioni*** contribuiscono mediante i contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1.

membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 2311
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è ***soggetto a*** pressioni ***migratorie***, ***gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari contribuiscono mediante i contributi di solidarietà di cui all'***articolo ***45***, paragrafo ***1, lettere a), b) e c)***. Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati.	1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che ***il sistema di asilo o di accoglienza di*** uno Stato membro è ***a rischio di*** pressioni, ***si applicano l'***articolo ***25 ter, e l'articolo 49***, paragrafo ***3***. Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati ***e di altre persone in situazione di vulnerabilità***.

Or. en

Emendamento 2312
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari contribuiscono mediante i contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati.	1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari contribuiscono mediante i contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei ***richiedenti vulnerabili, in particolare i*** minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 2313
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari ***contribuiscono*** mediante i contributi ***di solidarietà*** di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati.	1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari ***possono contribuire*** mediante i contributi ***volontari*** di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 2314
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari contribuiscono mediante i contributi di solidarietà di cui all'articolo ***45***, paragrafo ***1***, ***lettere a),*** b) ***e c)***. Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati.	1. Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari contribuiscono mediante i contributi di solidarietà di cui all'articolo ***51***, paragrafo ***3***, ***lettera*** b)***, punto ii)***. Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 2315
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la relazione di cui all'articolo 51 individua misure di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii), di tale articolo, altri Stati membri possono contribuire mediante tali misure in luogo delle misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii). Da tali misure non deve risultare un deficit superiore al 30 % del totale dei contributi individuati nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2316
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la relazione di cui all'articolo 51 individua misure di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii), di tale articolo, altri Stati membri possono contribuire mediante tali misure in luogo delle misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii). Da tali misure non deve risultare un deficit superiore al 30 % del totale dei contributi individuati nella relazione sulla pressione migratoria di cui	***soppresso***

all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii).

Or. en

Emendamento 2317
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la relazione di cui all'articolo 51 individua misure di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii), di tale articolo, altri Stati membri possono contribuire mediante tali misure in luogo delle misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii). Da tali misure non deve risultare un deficit superiore al 30 % del totale dei contributi individuati nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2318
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la relazione di cui all'articolo 51 individua misure di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii), di tale articolo, altri Stati membri possono contribuire mediante tali misure in luogo delle misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii). Da tali misure non deve	***soppresso***

risultare un deficit superiore al 30 % del totale dei contributi individuati nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii).

Or. en

Emendamento 2319
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la relazione di cui all'articolo 51 individua misure di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii), di tale articolo, altri Stati membri possono contribuire mediante tali misure in luogo delle misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii). ***Da tali misure non deve risultare un deficit superiore al 30 % del totale dei contributi individuati nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii).***	2. Se la relazione di cui all'articolo 51 individua misure di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii), di tale articolo, altri Stati membri possono contribuire mediante tali misure in luogo delle misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii).

Or. en

Emendamento 2320
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Se la relazione di cui all'articolo 51 individua misure di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii), di tale articolo, altri*** Stati membri ***possono contribuire mediante tali misure in luogo delle misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera***	2. ***Lo sforzo dei contributi è condiviso proporzionalmente tra gli Stati membri contributori, tenendo conto della chiave di distribuzione e delle particolari esigenze degli*** Stati membri ***beneficiari*** individuati nella relazione sulla pressione migratoria***.***

b), punto ii). Da tali misure non deve risultare un deficit superiore al 30 % del totale dei contributi individuati nella relazione sulla pressione migratoria ***di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii)***.	***Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, a meno che non sia nel loro interesse superiore***.

Or. en

Emendamento 2321
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora la riserva di solidarietà non soddisfi il fabbisogno individuato nella relazione sulla pressione migratoria, la Commissione convoca gli Stati membri per adeguare i loro contributi, a norma dell'articolo 49 ter.

Or. en

Emendamento 2322
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro due settimane dall'adozione della relazione di cui all'articolo 51, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), o, se del caso, le	***soppresso***

misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), che gli Stati membri intendono adottare. Qualora propongano più di un tipo di contributo di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), gli Stati membri indicano la quota di ciascun tipo.

Se il piano per la risposta di solidarietà prevede la sponsorizzazione del rimpatrio, gli Stati membri indicano la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare presenti nel territorio dello Stato membro interessato di cui intendono sponsorizzare il rimpatrio.

Se indicano misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), nel piano per la risposta di solidarietà, gli Stati membri indicano anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 49 bis.

Emendamento 2323
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro due settimane dall'adozione della relazione di cui all'articolo 51, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), o, se del caso, le	***soppresso***

misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), che gli Stati membri intendono adottare. Qualora propongano più di un tipo di contributo di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), gli Stati membri indicano la quota di ciascun tipo.

Se il piano per la risposta di solidarietà prevede la sponsorizzazione del rimpatrio, gli Stati membri indicano la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare presenti nel territorio dello Stato membro interessato di cui intendono sponsorizzare il rimpatrio.

Se indicano misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), nel piano per la risposta di solidarietà, gli Stati membri indicano anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.

Or. en

Emendamento 2324
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro due settimane dall'adozione della relazione di cui all'articolo 51, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), o, se del caso, le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), che gli Stati membri intendono adottare. Qualora propongano più di un tipo di contributo di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), gli Stati membri indicano la	***soppresso***

quota di ciascun tipo.

Se il piano per la risposta di solidarietà prevede la sponsorizzazione del rimpatrio, gli Stati membri indicano la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare presenti nel territorio dello Stato membro interessato di cui intendono sponsorizzare il rimpatrio.

Se indicano misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), nel piano per la risposta di solidarietà, gli Stati membri indicano anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.

Or. en

Emendamento 2325
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro due settimane dall'adozione della relazione di cui all'articolo 51, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii)***, o, se del caso, le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), che gli Stati membri intendono adottare***. Qualora propongano più di un tipo di contributo di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), gli Stati membri indicano la quota di ciascun tipo.	3. Entro due settimane dall'adozione della relazione di cui all'articolo 51, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii). Qualora propongano più di un tipo di contributo di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), gli Stati membri indicano la quota di ciascun tipo.

Or. en

Emendamento 2326
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro due settimane dall'adozione della relazione di cui all'articolo 51, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo ***51***, paragrafo ***3, lettera b), punto ii), o, se del caso, le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii)***, che gli Stati membri intendono adottare. Qualora propongano più di un tipo di contributo di cui all'articolo ***51***, paragrafo ***3, lettera b), punto ii)***, gli Stati membri indicano la quota di ciascun tipo.	3. Entro due settimane dall'adozione della relazione di cui all'articolo 51, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo ***45***, paragrafo ***1***, che gli Stati membri intendono adottare. Qualora propongano più di un tipo di contributo di cui all'articolo ***45***, paragrafo ***1***, gli Stati membri indicano la quota di ciascun tipo.

Or. en

Emendamento 2327
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro due settimane dall'adozione della relazione di cui all'articolo 51, gli Stati membri ***presentano*** alla Commissione un piano per ***la risposta di solidarietà*** compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), o, se del caso, le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), che gli Stati membri intendono adottare. Qualora propongano più di un tipo di contributo di cui all'articolo 51,	3. Entro due settimane dall'adozione della relazione di cui all'articolo 51, gli Stati membri ***sono incoraggiati ma non obbligati a presentare*** alla Commissione un piano per ***i contributi volontari*** compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), o, se del caso, le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), che gli Stati membri intendono adottare. Qualora propongano più di un

paragrafo 3, lettera b), punto ii), gli Stati membri ***indicano*** la quota di ciascun tipo.	tipo di contributo di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), gli Stati membri ***sono incoraggiati a indicare*** la quota di ciascun tipo.

Or. en

Emendamento 2328
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il piano per la risposta di solidarietà prevede la sponsorizzazione del rimpatrio, gli Stati membri indicano la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare presenti nel territorio dello Stato membro interessato di cui intendono sponsorizzare il rimpatrio.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 49 bis.

Emendamento 2329
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il piano per la risposta di solidarietà prevede la sponsorizzazione del rimpatrio, gli Stati membri indicano la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare presenti nel territorio dello	***soppresso***

Stato membro interessato di cui intendono sponsorizzare il rimpatrio.

Or. en

Emendamento 2330
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il piano per ***la risposta di solidarietà*** prevede la sponsorizzazione del rimpatrio, gli Stati membri indicano la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare presenti nel territorio dello Stato membro interessato ***di cui*** intendono ***sponsorizzare il rimpatrio***.	Se il piano per ***i contributi volontari*** prevede la sponsorizzazione del rimpatrio ***o la ricollocazione in un centro di accoglienza di uno Stato terzo partner***, gli Stati membri indicano la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare presenti nel territorio dello Stato membro interessato ***che*** intendono ***rimpatriare o ricollocare in un centro di accoglienza di uno Stato terzo partner***.

Or. en

Emendamento 2331
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se indicano misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), nel piano per la risposta di solidarietà, gli Stati membri indicano anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 49 bis.

Emendamento 2332
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se indicano misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), nel piano per la risposta di solidarietà, gli Stati membri indicano anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2333
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se indicano misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), nel piano per ***la risposta di solidarietà***, gli Stati membri ***indicano*** anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.	Se indicano misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), nel piano per ***i contributi volontari***, gli Stati membri ***sono incoraggiati a indicare*** anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.

Or. en

Emendamento 2334
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se indicano misure di cui all'articolo ***51***, paragrafo ***3, lettera b), punto iii)***, nel piano per la risposta di solidarietà, gli Stati membri indicano anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.	Se indicano misure di cui all'articolo ***45***, paragrafo ***1***, nel piano per la risposta di solidarietà, gli Stati membri indicano anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.

Or. en

Emendamento 2335
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà. In tali casi, la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il tipo di contributi indicati nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà in occasione del Forum sulla solidarietà, presentando piani per la risposta di solidarietà riveduti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2336
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà. In tali casi, la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il tipo di contributi indicati nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà in occasione del Forum sulla solidarietà, presentando piani per la risposta di solidarietà riveduti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 49 bis.

Emendamento 2337
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà. In tali casi, la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il tipo di contributi indicati nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà in occasione del Forum sulla solidarietà, presentando piani per la risposta di solidarietà riveduti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2338
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per ***la risposta di solidarietà*** non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, la Commissione ***convoca*** il Forum ***sulla solidarietà***. In tali casi, la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il tipo di contributi indicati nei rispettivi piani per ***la risposta di solidarietà*** in occasione del Forum ***sulla solidarietà***, presentando piani per ***la risposta di solidarietà*** riveduti.	4. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per ***i contributi volontari*** non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, la Commissione ***raccomanda al Consiglio di convocare*** il Forum ***sui contributi volontari con decisione unanime***. In tali casi, la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il tipo di contributi indicati nei rispettivi piani per ***i contributi volontari*** in occasione del Forum ***sui contributi volontari***, presentando piani per ***i contributi volontari*** riveduti.

Or. en

Emendamento 2339
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, ***la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà.*** In tali casi, la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il tipo di contributi ***indicati nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà in occasione***	4. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, in tali casi, la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il tipo di contributi, presentando piani per la risposta di solidarietà riveduti.

del Forum sulla solidarietà, presentando piani per la risposta di solidarietà riveduti.

Or. en

Emendamento 2340
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, ***la Commissione*** convoca ***il Forum sulla solidarietà***. In tali casi, ***la Commissione*** invita gli Stati membri ad adeguare ***il tipo di*** contributi indicati nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà ***in occasione del Forum sulla solidarietà, presentando piani per la risposta di solidarietà riveduti***.	4. Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, ***il Consiglio*** convoca ***una riunione straordinaria***. In tali casi, ***il Consiglio*** invita gli Stati membri ad adeguare ***i loro*** contributi indicati nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà.

Or. en

Emendamento 2341
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), può chiedere una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per la risposta di	***soppresso***

solidarietà di aver esaminato, nei cinque anni precedenti, un numero di domande di protezione internazionale doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2342
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), può chiedere una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per la risposta di solidarietà di aver esaminato, nei cinque anni precedenti, un numero di domande di protezione internazionale doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2343
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), può chiedere una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se	***soppresso***

dichiara nel piano per la risposta di solidarietà di aver esaminato, nei cinque anni precedenti, un numero di domande di protezione internazionale doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2344
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), ***può chiedere*** una riduzione del ***10*** % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per la risposta di solidarietà di aver esaminato, nei cinque anni precedenti, un numero di ***domande*** di protezione internazionale doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.	5. Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), ***riceve*** una riduzione del ***50*** % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per la risposta di solidarietà di aver esaminato, nei cinque anni precedenti, un numero di ***riconoscimenti*** di protezione internazionale ***in primo grado*** doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2345
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Uno Stato membro che propone contributi ***di solidarietà*** di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), può chiedere una riduzione del ***10*** % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per ***la risposta di***	5. Uno Stato membro che propone contributi ***volontari*** di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), può chiedere una riduzione del ***100*** % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per ***i contributi***

solidarietà di aver esaminato, nei ***cinque anni*** precedenti, un numero di domande di protezione internazionale ***doppio*** rispetto alla media pro capite dell'Unione.

volontari di aver esaminato, nei ***quattro decenni*** precedenti, un numero di domande di protezione internazionale ***superiore*** rispetto alla media pro capite dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2346
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà ***di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii),*** può chiedere una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per la risposta di solidarietà di aver esaminato, nei cinque anni precedenti, un numero di domande di protezione internazionale doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.	5. Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà può chiedere una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per la risposta di solidarietà di aver esaminato, nei cinque anni precedenti, un numero di domande di protezione internazionale doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2347
Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), può chiedere una riduzione del ***10*** % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per la risposta di solidarietà di aver esaminato, nei ***cinque***	5. Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), può chiedere una riduzione del ***20*** % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per la risposta di solidarietà di aver esaminato, nei ***dieci*** anni

anni precedenti, un numero di domande di protezione internazionale doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.	precedenti, un numero di domande di protezione internazionale doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2348
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. it

Emendamento 2349
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2350
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2351
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2352
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 49 ter.

Emendamento 2353
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2354

Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2355
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2356
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro due settimane dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà di cui all'articolo 52***, paragrafo 3, o, se il Forum sulla solidarietà è convocato a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, entro due settimane dalla conclusione del Forum sulla solidarietà***, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce i contributi di solidarietà a beneficio ***dello Stato membro soggetto*** a pressioni migratorie che gli altri	1. Entro due settimane dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà di cui all'articolo 52, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce i contributi di solidarietà a beneficio ***degli Stati membri soggetti*** a pressioni migratorie che gli altri Stati membri devono apportare e il calendario per la loro attuazione.

Stati membri devono apportare e il calendario per la loro attuazione.

Or. en

Emendamento 2357
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il tipo dei contributi indicati dagli Stati membri nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà corrisponde alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), la Commissione valuta se tali misure sono proporzionali ai contributi che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) o c), in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2358
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il tipo dei contributi indicati dagli Stati membri nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà corrisponde alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), la Commissione valuta se tali misure sono proporzionali ai contributi che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1,	***soppresso***

lettere a), b) o c), in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.

Or. en

Emendamento 2359
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le misure proposte non sono proporzionali ai contributi che lo Stato membro contributore avrebbe fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) o c), la Commissione stabilisce nell'atto di esecuzione le misure proposte adeguandone il livello.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2360
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le misure proposte non sono proporzionali ai contributi che lo Stato membro contributore avrebbe fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) o c), la Commissione stabilisce nell'atto di esecuzione le misure proposte adeguandone il livello.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2361
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le misure proposte non sono proporzionali ai contributi che lo Stato membro contributore avrebbe fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) o c), la Commissione stabilisce nell'atto di esecuzione le misure proposte adeguandone il livello.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 2362
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora dalle misure proposte risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di misure di solidarietà individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 mediante le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii). La Commissione adegua di conseguenza le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), indicate da tali Stati	***soppresso***

membri.

Or. pl

Emendamento 2363
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ***dalle*** misure proposte ***risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di misure di solidarietà individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 mediante le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii).*** La Commissione adegua di conseguenza le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ***iii)***, indicate da tali Stati membri.	Qualora ***consideri le*** misure proposte ***inadeguate,*** la Commissione adegua di conseguenza le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ***ii)***, indicate da tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 2364
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero totale di ***persone da***	(a) ***l'insieme di misure previste***

ricollocare dal territorio dello Stato membro richiedente a norma dell'articolo ***45, paragrafo 1, lettere a) o c), tenendo conto della capacità e delle esigenze degli Stati membri richiedenti nel settore dell'asilo indicate nella relazione di cui all'articolo*** 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii);	***all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del presente regolamento, ivi compreso*** il numero totale di ***beneficiari di protezione internazionale*** a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii)***, ricollocati***;

Or. en

Emendamento 2365
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 - lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero totale di persone da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato dal territorio dello Stato membro richiedente a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto della capacità e delle esigenze degli Stati membri richiedenti in materia di rimpatrio individuate nella relazione di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2366
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la ripartizione delle persone da	***soppresso***

ricollocare e/o da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato tra gli Stati membri, compreso lo Stato membro beneficiario, sulla base della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54;

Or. en

Emendamento 2367
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le misure indicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2368
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***le misure indicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma***.	(d) ***il numero di casi dedotti a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera d)***.

Or. en

Emendamento 2369
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) il numero e il profilo delle persone da sottoporre alle sponsorizzazioni della protezione a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, e dell'articolo 56 e per determinare lo Stato membro beneficiario individuato nella relazione sulla pressione migratoria a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 2370
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La distribuzione di cui al paragrafo 3, lettera c), è adeguata se uno Stato membro che presenta una richiesta a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dimostra nel piano per la risposta di solidarietà di essere stato competente, nei 5 anni precedenti, per un numero di domande di protezione internazionale doppio della media pro capite dell'Unione. In tali casi, lo Stato membro ottiene una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri che forniscono i contributi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2371

Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La distribuzione di cui al paragrafo 3, lettera c), è adeguata se uno Stato membro che presenta una richiesta a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dimostra nel piano per ***la risposta di solidarietà*** di essere stato competente, nei ***5 anni*** precedenti, per un numero di domande di protezione internazionale ***doppio*** della media pro capite dell'Unione. In tali casi, lo Stato membro ottiene una riduzione del ***10*** % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. ***Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri che forniscono i contributi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c).***	La distribuzione di cui al paragrafo 3, lettera c), è adeguata se uno Stato membro che presenta una richiesta a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dimostra nel piano per ***i contributi volontari*** di essere stato competente, nei ***quattro decenni*** precedenti, per un numero di domande di protezione internazionale ***al di sopra*** della media pro capite dell'Unione. In tali casi, lo Stato membro ottiene una riduzione del ***100*** % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.

Or. en

Emendamento 2372
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La distribuzione di cui al paragrafo 3, ***lettera*** c), è adeguata se uno Stato membro che presenta una richiesta a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dimostra nel piano per la risposta di solidarietà di essere stato competente, nei 5 anni precedenti, per un numero di ***domande*** di ***protezione internazionale doppio della media pro capite dell'Unione***. In tali casi, lo Stato membro ottiene una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Tale	La distribuzione di cui al paragrafo 3, ***lettere*** c)***, d) ed e)***, è adeguata se uno Stato membro che presenta una richiesta a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dimostra nel piano per la risposta di solidarietà di essere stato competente, nei 5 anni precedenti, per un numero di ***decisioni*** di ***asilo in primo grado***. In tali casi, lo Stato membro ottiene una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra gli Stati

riduzione è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri che forniscono i contributi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) ***e*** c).	membri che forniscono i contributi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b)***,*** c)***, d), d bis) e d ter)***.

Or. en

Motivazione

È importante riconoscere la pressione sui sistemi nazionali di asilo e migrazione dal passato, in modo che gli oneri precedenti consentano riduzioni superiori nei contributi di solidarietà. Esistono Stati membri che hanno contribuito in modo sproporzionato al sistema di protezione nell'UE, il che dovrebbe essere opportunamente riconosciuto.

Emendamento 2373
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se sono stati forniti contributi in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà di uno Stato membro da parte di altri Stati membri per aiutarlo ad affrontare la situazione migratoria nel suo territorio al fine di prevenire la pressione migratoria a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, nell'anno precedente, e se corrispondono al tipo di misure di cui all'atto di esecuzione, la Commissione deduce tali contributi dai contributi corrispondenti stabiliti nell'atto di esecuzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2374
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a ***1 anno***.	Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a ***tre mesi***.

Or. en

Emendamento 2375
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 54	***soppresso***
Chiave di distribuzione	
La quota dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ciascuno Stato membro deve fornire a norma degli articoli 48 e 53, è calcolata secondo la formula di cui all'allegato III e si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili:	
(a) entità della popolazione (50 %);	
(b) PIL totale (50 %).	

Or. en

Emendamento 2376
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 54	***soppresso***

Chiave di distribuzione

La quota dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ciascuno Stato membro deve fornire a norma degli articoli 48 e 53, è calcolata secondo la formula di cui all'allegato III e si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili:

(a) entità della popolazione (50 %);

(b) PIL totale (50 %).

Or. en

Emendamento 2377
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 54 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiave di ***distribuzione***	Chiave di ***riferimento***

Or. en

Emendamento 2378
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 54 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La quota dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ciascuno Stato membro deve fornire a norma degli articoli 48 e 53, ***è calcolata secondo la formula di cui all'allegato III*** e ***si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi***	La quota dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ciascuno Stato membro deve fornire a norma degli articoli 48 e 53, ***dovrebbe tenere in considerazione gli sforzi effettivi degli Stati membri nell'ambito dell'asilo, della migrazione e della gestione delle frontiere, la loro efficienza in termini di***

dati Eurostat disponibili:	***rimpatri, le loro azioni nel campo della dimensione esterna, la capacità complessiva dei loro sistemi*** e ***la potenziale pressione migratoria sul loro territorio. Gli Stati membri che hanno maggiori oneri di responsabilità dovrebbero avere la possibilità di ridurre il loro contributo di solidarietà.***

Or. pl

Emendamento 2379
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 54 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La quota dei contributi ***di solidarietà*** di cui all'articolo 45, paragrafo 1***, lettere a), b) e c)***, che ***ciascuno*** Stato membro deve fornire ***a norma degli articoli 48 e 53***, è calcolata ***secondo la formula di cui all'allegato III e si basa sui*** seguenti criteri ***per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili***:	La quota dei contributi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, che ***lo*** Stato membro ***contributore*** deve fornire, è calcolata ***tenendo conto dei*** seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 2380
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 54 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La quota dei contributi di solidarietà di cui ***all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ciascuno Stato membro deve fornire a norma degli*** articoli ***48*** e 53***, è***	La quota dei contributi di solidarietà di cui ***agli*** articoli ***45*** e ***da 50 a*** 53 si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat

calcolata secondo la formula di cui all'allegato III e si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili:	disponibili:

Or. en

Emendamento 2381
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 54 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La quota dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), ***b)*** e c), che ciascuno Stato membro deve fornire a norma ***degli articoli*** 48 ***e 53***, è calcolata secondo la formula di cui all'allegato III e si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili:	La quota dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), ***a bis)*** e c), che ciascuno Stato membro deve fornire a norma ***dell'articolo*** 48, è calcolata secondo la formula di cui all'allegato III e si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili:

Or. en

Emendamento 2382
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) entità della popolazione (50 %);	***soppressa***

Or. pl

Emendamento 2383
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs

Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) entità della popolazione (***50*** %);	(a) entità della popolazione (***40*** %);

Or. en

Emendamento 2384
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) entità della popolazione (***50*** %);	(a) entità della popolazione (***35*** %);

Or. en

Emendamento 2385
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) entità della popolazione (***50*** %);	(a) entità della popolazione (***40*** %);

Or. it

Emendamento 2386
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a)	entità della popolazione (***50*** %);	(a)	entità della popolazione (***40*** %);

Or. en

Emendamento 2387
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) PIL totale (50 %).	***soppressa***

Or. pl

Emendamento 2388
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***PIL totale*** (50 %).	(b) ***valore inverso della percentuale della popolazione nata in un paese terzo*** (50 %).

Or. en

Emendamento 2389
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) PIL totale (***50*** %).	(b) PIL totale (***40*** %).

Or. it

Emendamento 2390
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) PIL totale (***50*** %).	(b) PIL totale (***40*** %).

Or. en

Emendamento 2391
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) PIL totale (***50*** %).	(b) PIL totale (***35*** %).

Or. en

Emendamento 2392
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) PIL totale (***50*** %).	(b) PIL totale (***40*** %).

Or. en

Emendamento 2393
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) PIL totale (***50*** %)***.***	(b) PIL totale (***25*** %)***;***

Or. en

Emendamento 2394
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) numero delle decisioni di primo grado in esito alle procedure di asilo nei 5 anni precedenti (25 %).

Or. en

Motivazione

La chiave di distribuzione non dovrebbe solo prestare attenzione alla popolazione e al PIL, ma tenere conto anche dell'onere sul sistema di asilo nazionale in passato. Il migliore indicatore delle situazioni di pressioni precedenti rappresenta il numero delle decisioni di asilo adottate.

Emendamento 2395
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) numero medio delle richieste di asilo trattate per un milione di abitanti (15 %).

Or. en

Emendamento 2396
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) tasso di disoccupazione (20 %).

Or. en

Emendamento 2397
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) tasso di disoccupazione (20 %).

Or. it

Emendamento 2398
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) tasso di disoccupazione (20 %).

Or. en

Emendamento 2399
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) tasso di disoccupazione.

Or. en

Emendamento 2400
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 54 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) numero medio di rifugiati reinsediati o ammessi per un milione di abitanti (15 %).

Or. en